

COMMERCIO
PICCOLA INDUSTRIA
RISCHI VARI



Composita Reale

Contratto di assicurazione
per la tutela del patrimonio e dei beni.

Mod. 5418/FI INC - Ed. 04/12

Il presente **FASCICOLO INFORMATIVO** contenente:

- Nota Informativa, comprensiva del Glossario
- Condizioni di Assicurazione

deve essere consegnato al contraente
prima della sottoscrizione del contratto.

**PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE
ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA.**

**REALE
MUTUA**
ASSICURAZIONI

Parte del tuo mondo.

NOTA INFORMATIVA AL CONTRAENTE

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

A INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE**1. Informazioni generali**

- Società Reale Mutua di Assicurazioni – forma giuridica: società mutua assicuratrice, Capogruppo del Gruppo assicurativo Reale Mutua, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi.
- Sede Legale e Direzione Generale: Via Corte d'Appello 11, 10122 Torino (Italia).
- Recapito telefonico: +39 0114 311 111 - fax +39 0114 350 966.
- Sito internet: www.realemutua.it.
- E-mail: buongiorno reale@realemutua.it
- Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'articolo 65 del R.D.L. 29/04/1923, n. 966 REA Torino, n. 9806. Iscritta al numero 1.00001 dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa

Il patrimonio netto dell'Impresa è pari a 1532 milioni di euro di cui 60 milioni di euro relativi al fondo di garanzia, e 1472 milioni di euro relativi al totale delle riserve patrimoniali.

L'indice di solvibilità riferito alla gestione danni è pari al 500%. Tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.

B INFORMAZIONI SUL CONTRATTO**TACITO RINNOVO DEL CONTRATTO**

Il contratto, a seconda dell'accordo tra le parti (il Contraente e Reale Mutua), può prevedere, oppure no, il tacito rinnovo alla sua scadenza; la scelta effettuata si può rilevare nella casella "tacito rinnovo" presente sul modulo di polizza.

AVVERTENZA – Se il contratto viene stipulato con la clausola di tacito rinnovo, è possibile comunque impedirne il rinnovo mediante la disdetta.

La disdetta può essere effettuata, sia da parte del Contraente sia da parte di Reale Mutua, solo mediante comunicazione con lettera raccomandata che deve essere spedita entro 30 giorni dalla scadenza del contratto.

La disdetta ha come effetto la risoluzione definitiva del rapporto contrattuale.

Per i dettagli sulle modalità di disdetta si rimanda al punto 1.4 delle Condizioni di Assicurazione.

AGGIORNAMENTI NON DERIVANTI DA INNOVAZIONI NORMATIVE

Gli aggiornamenti al fascicolo informativo non derivanti da innovazioni normative sono consultabili presso il sito internet di Reale Mutua (www.realemutua.it).

3. Coperture Assicurative Offerte – Limitazioni ed Esclusioni

Il prodotto Composita Reale contiene garanzie assicurative per tutelarsi dai rischi che riguardano i beni assicurati, ubicati nel territorio della Repubblica italiana, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

Eventuali allegati per condizioni contrattuali non rientranti nello standard del prodotto, concordate per particolari esigenze del Contraente, saranno oggetto di espressa pattuizione.

Nel seguito sono sinteticamente illustrate le garanzie offerte dal prodotto.

Esse sono raccolte in Sezioni.

Il Contraente potrà inoltre decidere se acquistare o meno, all'interno di ciascuna Sezione, determinate Condizioni Facoltative (ad esempio chi acquista la Sezione Furto può scegliere la Condizione Facoltativa che estende il furto e la rapina dei beni presso esposizioni fieri e mostre).

Saranno operanti esclusivamente le Sezioni e le Condizioni Facoltative esplicitamente richiamate nel modulo di polizza.

• Sezione Incendio

Contiene, nella sua formulazione base, la garanzia per i danni materiali direttamente causati ai beni assicurati, anche se di proprietà di terzi, provocati da incendio ma anche da altre cause, che sono indicate nel punto 2.1 "Rischio Assicurato", quali ad esempio l'azione meccanica del fulmine, l'esplosione e lo scoppio, l'implosione, l'urto di un veicolo, il fumo.

Le coperture assicurative della Sezione Incendio sono regolamentate nei punti dal 2.1 al 2.10.

Esiste inoltre la possibilità di scegliere una o più tra le seguenti garanzie denominate Condizioni Facoltative:

- A - Beni assicurati a condizione speciali
- B - Integrazione spese di demolizione, sgombero e trasporto dei residui del sinistro
- C - Ricorso Terzi
- D - Rischio locativo
- E - Fenomeno Elettrico
- F - Indennità aggiuntiva a percentuale
- G - Maggiori costi
- H - Eventi socio - politici
- I - Terrorismo
- L - Vento e grandine

- M - Vento e grandine su fragili
- N - Acqua piovana
- O - Spargimenti di acqua
- P - Gelo
- Q - Rimborso spese di ricerca guasti
- R - Dispersione liquidi
- S - Merci in refrigerazione
- T - Rottura lastre
- U - Perdita pigioni
- V - Sovraccarico neve
- J - Terremoto
- K - Inondazioni – alluvioni - allagamenti

AVVERTENZA - Le garanzie non coprono tutti i tipi di eventi e tutte le situazioni che possono verificarsi, il contratto infatti prevede diversi limiti ed esclusioni che sono indicati nei punti 2.1 "Rischio Assicurato", 2.10 "Delimitazioni" nonché nelle definizioni del glossario. Le condizioni tutte della sezione di polizza prevedono che siano applicate, a seconda dei casi, franchigie, scoperti e limiti di indennizzo esposti nel punto 2.11 o sul modulo di polizza.

• **Sezione Furto**

Contiene, nella sua formulazione base, la garanzia per i danni materiali direttamente causati ai beni assicurati anche se di proprietà di terzi provocati da furto, rapina ed estorsione, guasti cagionati dai ladri, atti vandalici commessi dai ladri, perdita di valori durante il trasporto ed altre garanzie accessorie come indicato nel punto 3.1 "Rischio Assicurato".

Le coperture assicurative della Sezione Furto sono regolamentate nei punti dal 3.1 al 3.9.

Esiste inoltre la possibilità di scegliere una o più tra le seguenti garanzie denominate Condizioni Facoltative:

- A - Furto e rapina dei beni presso terzi
- B - Furto e rapina dei beni presso esposizione, fiere e mostre
- C - Estensione dell'assicurazione ai beni all'aperto
- D - Indennità aggiuntiva a percentuale
- E - Furto e rapina dei valori
- F - Veicoli all'aperto
- G - Impianto d'allarme

AVVERTENZA - Le garanzie non coprono tutti i tipi di eventi e tutte le situazioni che possono verificarsi, il contratto infatti prevede diversi limiti ed esclusioni che sono indicati nei punti 3.1 "Rischio Assicurato", 3.2 "Caratteristiche costruttive e mezzi di chiusura", 3.5 "Delimitazioni", 3.7 "Furto con l'utilizzo di veicoli ricoverati nei locali o nell'area in uso al Contraente od all'Assicurato", 3.8 "Macchinario, attrezzature, arredamento in locazione", 3.9 "Vetrine ed esposizioni", nonché nelle definizioni del glossario. Le condizioni tutte della sezione prevedono che siano applicate, a seconda dei casi, franchigie, scoperti e limiti di indennizzo esposti nel punto 3.10 o sul modulo di polizza.

• **Sezione Responsabilità Civile Proprietario del Fabbricato**

La Sezione Responsabilità Civile Proprietario del Fabbricato contiene garanzie che proteggono il Contraente, in quanto proprietario di un fabbricato, dalle richieste di risarcimento che possono conseguire qualora il suo fabbricato, indicato nel modulo di polizza, provochi danni ad altri ("terzi"), nei casi, ad esempio, in cui si verifichino crolli, anche parziali, oppure bagnamenti causati da impreviste rotture di impianti di acqua condotta.

Il prodotto può essere riferito a varie tipologie di fabbricati quali, ad esempio, quelli adibiti ad uso industriale, commerciale, artigianale, deposito, servizi vari.

Esiste inoltre la possibilità di acquistare, in base alle esigenze espresse dal Contraente, la Condizione Facoltativa "FULL", contenente una serie di garanzie aggiuntive volte a tutelare l'Assicurato proprietario del fabbricato dalle richieste di risarcimento conseguenti a:

- infortuni subiti da portieri, custodi, guardiani, giardinieri in qualità di dipendenti addetti al servizio del fabbricato assicurato;
- interruzioni o sospensioni di attività di terzi;
- danni da inquinamento accidentale a terzi.

Le coperture assicurative della Sezione Responsabilità Civile Proprietario del Fabbricato sono regolamentate nei punti dal 4.1 al 4.3 delle Condizioni di assicurazione.

AVVERTENZA - Le garanzie non coprono tutti i tipi di eventi e tutte le situazioni che possono verificarsi; il contratto prevede infatti diversi limiti ed esclusioni che sono indicati nei seguenti punti: 4.1 "Oggetto dell'assicurazione", 4.2 "Delimitazioni, nonché nelle definizioni del glossario e nella Condizione Facoltativa FULL.

Le condizioni tutte della sezione prevedono che siano applicate, a seconda dei casi, franchigie o scoperti e massimali come previsto dal punto 4.4.

I massimali assicurati riferiti a questa sezione sono esposti sul modulo di polizza.

ESEMPLIFICAZIONE NUMERICA DI APPLICAZIONE DELLA FRANCHIGIA E DEL LIMITE DI RISARCIMENTO O MASSIMALE

Per calcolare l'indennizzo dovuto da Reale Mutua in caso di sinistro, occorre, una volta stabilito che il sinistro è coperto dall'assicurazione, tenere conto delle franchigie o degli scoperti previsti per la garanzia coinvolta e dei limiti di indennizzo, o massimali, entro i quali Reale Mutua interviene.

Esempi di applicazione di franchigia/scoperto con limite di indennizzo:

		Esempi		
		A	B	C
Entità del danno	€	750	1.500	3.000
Scoperto 20% con il minimo di € 200	€	200	300	600
Limite di indennizzo	€	2.000	2.000	2.000

Esempio A - Il danno indennizzato sarà di € 550 (riducendo € 750 dello scoperto minimo di € 200; non opera il limite di indennizzo).

Esempio B - Il danno indennizzato sarà di € 1.200 (riducendo € 1.500 del 20% di scoperto; non opera il limite di indennizzo).

Esempio C - Il danno indennizzato sarà di € 2.000 (riducendo € 3.000 del 20% di scoperto e successivamente applicando il limite di indennizzo).

ASSICURAZIONE PARZIALE (REGOLA PROPORZIONALE)

Se in caso di sinistro dalle stime effettuate risulti che la somma assicurata sia inferiore al valore effettivo del bene, troverà applicazione la regola proporzionale prevista dall'articolo 1907 del Codice Civile (vedi dettagli nei punti 5.17 e 5.24 delle Condizioni di Assicurazione).

4. Dichiarazioni dell'Assicurato in ordine alle circostanze del rischio – Nullità

AVVERTENZA - Eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto possono comportare effetti negativi sulla prestazione o, in alcune circostanze, essere causa di annullamento del contratto, così come indicato agli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile e al punto 1.9 delle Condizioni di Assicurazione.

Si sottolinea l'importanza delle DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio; queste dichiarazioni sono esposte sul modulo di polizza.

5. Aggravamento e diminuzione del rischio

Il Contraente o l'Assicurato, ai sensi dell'articolo 1898 del Codice Civile, deve dare comunicazione scritta a Reale Mutua di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da Reale Mutua possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, come riportato al punto 1.9 delle Condizioni di Assicurazione.

Nel caso di diminuzione del rischio Reale Mutua, ai sensi dell'articolo 1897 del Codice Civile, è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Esempio di aggravamento del rischio:

Un fabbricato descritto in polizza come adibito a deposito di oggetti incombustibili è in realtà utilizzato quale deposito di legname (altamente combustibile). In tal caso la polizza prevede evidente aggravamento di rischio e deve pertanto essere sostituita con un nuovo contratto avente la descrizione della giusta destinazione d'uso del fabbricato con condizioni appropriate.

6. Premi**Il premio, salva diversa pattuizione, è annuale ed è pagabile**

- in unica rata per ciascun periodo annuo (oppure in unica rata comprensiva di tutte le annualità, se il contratto è poliennale)

oppure

- a rate costanti per periodi inferiori all'anno (semestrali o trimestrali). In questo caso potrà essere applicato un aumento del premio del 2%.

Eventuali frazionamenti del premio non rientranti nello standard del prodotto e concordati per particolari esigenze del Contraente, saranno oggetto di espresa pattuizione.

È possibile pagare il premio nei seguenti modi:

- denaro contante (entro i limiti previsti dalla Legge vigente),
- assegno bancario o circolare,
- bonifico bancario,
- bollettino postale,
- bancomat (solo presso le agenzie dotate di POS).

Sulla base dei dati storici relativi al presente prodotto l'ammontare dei costi è pari a euro 113,69, di cui euro 84,91 quale quota percepita dagli intermediari, corrispondente al 74,69 % dei costi.

AVVERTENZA - L'impresa o l'intermediario, in base a valutazioni tecnico commerciali nel loro complesso oppure a seguito di specifiche convenzioni, può applicare sconti sul premio previsto dalla tariffa corrente del prodotto.

ADEGUAMENTO DEL PREMIO E DELLE SOMME ASSICURATE

È possibile convenire che il premio, le somme assicurate e i limiti delle prestazioni siano soggetti ad adeguamento; per i dettagli si veda il punto 1.10 "Indicizzazione".

7. Rivalsa

AVVERTENZA - Il diritto di rivalsa, previsto dall'art. 1916 del Codice Civile, consiste nella facoltà dell'Assicuratore di recuperare dal responsabile del danno le somme indennizzate all'Assicurato. Reale Mutua si riserva il diritto di rivalersi sul responsabile del sinistro.

In ogni caso la rivalsa non viene esercitata nei confronti dei soggetti assicurati.

8. Diritto di recesso

La polizza prevede il diritto di recesso a seguito di un sinistro.

Reale Mutua o il Contraente – qualora rivesta la qualifica di "consumatore" ai sensi del codice del consumo (D. Lgs 206/2005) - possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni.

Qualora tale facoltà sia esercitata da Reale Mutua, la stessa rimborsa al Contraente, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso. Per i dettagli si veda il punto 1.5

9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

Il diritto al pagamento del premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.

Gli altri diritti derivanti dal contratto si prescrivono nel termine di due anni a decorrere dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 del Codice Civile).

10. Legge applicabile al contratto

Al contratto che verrà stipulato si applica la legge italiana. Premesso che le parti hanno la facoltà di assoggettare il contratto ad una diversa legislazione, ferma la prevalenza delle disposizioni specifiche in materia di assicurazione obbligatoria nonché delle norme imperative nazionali, Reale Mutua indica come opzione prescelta l'applicazione della legge italiana.

11. Regime fiscale

- Sezione Incendio, Furto, Responsabilità Civile Proprietà del Fabbriato aliquota d'imposta del 22,25%;
- Condizione Facoltativa T "Rottura Lastre" aliquota d'imposta del 21,25%.

Resta ferma l'applicabilità di agevolazioni fiscali nel caso di rischi particolari previsti dalla legge.

Nel caso di rischio ubicato all'estero si applica il trattamento fiscale del relativo Paese.

C INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

12. Sinistri – Liquidazione dell'indennizzo

AVVERTENZA - Le condizioni di assicurazione prevedono che in caso di sinistro il Contraente deve provvedere alla denuncia dei fatti a Reale Mutua, entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza, precisando le circostanze dell'evento. Deve poi osservare alcune prescrizioni, descritte nelle Condizioni di assicurazione.

I dettagli delle istruzioni per la denuncia e per le procedure liquidative sono descritti ai punti dal 5.1 al 5.25.

13. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto al Servizio "Buongiorno Reale" Reale Mutua Assicurazioni, via Corte d'Appello 11 - 10122 Torino, Numero Verde 800-320320 (attivo dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 20), fax 011 742 54 20, e-mail: buongiornoale@realemutua.it. Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni potrà rivolgersi all'ISVAP – Servizio tutela degli utenti - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'ISVAP o direttamente al sistema estero competente individuabile accedendo al sito Internet <http://ec.europa.eu/internalmarket/finances-retail/finnet/index.en.htm> chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

Informazioni

Reale Mutua è a disposizione della clientela con il Servizio "Buongiorno Reale" Reale Mutua Assicurazioni, via Corte d'Appello 11 - 10122 Torino, Numero Verde 800-320320 (attivo dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 20), fax 011 742 54 20, e-mail: buongiornoale@realemutua.it sia per informazioni o chiarimenti di carattere generale sia per conoscere condizioni, limiti e modalità per ricorrere alla Commissione di Garanzia.

Commissione di Garanzia

Nella continua attenzione verso i propri Clienti Reale Mutua ha costituito un organismo indipendente, la "Commissione di Garanzia dell'Assicurato Reale Mutua" con sede in Via dell'Arcivescovado n. 1 – 10121 Torino. La Commissione, composta da tre personalità di riconosciuto prestigio, ha lo scopo di tutelare il rispetto dei diritti spettanti agli Assicurati nei confronti di Reale Mutua in base ai contratti stipulati. La Commissione esamina gratuitamente i ricorsi e la decisione non è vincolante per l'Assicurato. Se da questi accettata, è invece vincolante per Reale Mutua. **Possono rivolgersi alla Commissione gli Assicurati persone fisiche, le associazioni nonché le società di persone e di capitali, che abbiano stipulato un contratto assicurativo con Reale Mutua, con esclusione di quelli riguardanti i Rami Credito e Cauzioni.**

14. Arbitrato

AVVERTENZA - Nel caso in cui per la risoluzione di eventuali controversie tra le Parti sia previsto l'arbitrato è possibile in ogni caso rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.

Reale Mutua è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

Società Reale Mutua di Assicurazioni

Luigi Lana

Chas. B. ...

[illegible]

Il significato di alcuni termini di questa Nota Informativa e delle Condizioni di Assicurazione è riportato nel seguente

GLOSSARIO

ANNUALITÀ ASSICURATIVA O PERIODO ASSICURATIVO

Il periodo compreso tra la data di effetto dell'assicurazione e la data di prima scadenza, o tra due date di scadenza annuale tra loro successive, o tra l'ultima data di scadenza annuale e la data di cessazione dell'assicurazione.

Nel caso di assicurazione stipulata di durata inferiore ad un anno, si intende la durata del contratto.

APPARECCHIATURE ELETTRONICHE

Apparecchi audiovisivi, computers e relative periferiche, sistemi elettronici di elaborazione dati, di trasmissione e ricezione dati, programmi corredati da licenza d'uso, comprese eventuali apparecchiature ausiliarie e conduttori esterni, fax, telex, telefoni fissi e centralino telefonico, impianti di prevenzione, di allarme e di segnalazione, fotocopiatrici, elaboratori di processo o di automazione di processi non al servizio esclusivo di macchine operatrici, personal computers e mini elaboratori.

Sono esclusi telefoni cellulari, palmari, smartphones e tablets, nonché le apparecchiature elettroniche costruite da oltre 10 anni.

ASSICURATO

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione. Resta inteso che:

- il soggetto coincidente con l'Assicurato può variare a seconda delle sezioni e delle garanzie previste dalla polizza;
- l'Assicurato e il Contraente possono essere lo stesso soggetto o soggetti diversi.

ASSICURAZIONE

Il contratto di assicurazione che si conclude mediante la sottoscrizione della polizza.

ATTIVITA'

L'attività di impresa indicata nel modulo di polizza.

BENI ASSICURATI

Beni oggetto della presente assicurazione. I beni assicurati sono indicati nel modulo di polizza.

BENI ASSICURABILI A CONDIZIONI SPECIALI

- 1) Archivi, documenti, disegni, registri, microfilms, fotocolor, schede, dischi, nastri ed altri supporti informatici per macchine meccanografiche ed elaboratori elettronici;
- 2) modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, clichés, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisione e simili.

CASSAFORTE

Qualsiasi contenitore definito dal costruttore cassaforte o armadio corazzato.

I contenitori predisposti per essere incassati nel muro lo devono essere fino a filo di battente e devono essere dotati di dispositivo di ancoraggio tale che non sia possibile estrarli senza la demolizione del muro stesso.

Il contenitore non murato di peso inferiore a 200 Kg. deve essere rigidamente ancorato al pavimento o alla parete.

CONTENUTO

Macchinario, attrezzature, arredamento, beni assicurabili a condizioni speciali e merci.

CONTRAENTE (SOCIO)

Il soggetto che stipula l'assicurazione.

DENARO E VALORI

Denaro in valuta italiana ed estera, banconote e monete in corso legale, titoli di credito, di pegno ed in genere qualsiasi carta rappresentante un valore. Sono compresi gli effetti personali del portavalori **esclusi i preziosi**.

ESPLOSIONE

Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica, che si autopropaga con elevata velocità.

ESPLODENTI

Sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità:

- a) a contatto con l'aria o con l'acqua, a condizioni normali danno luogo ad esplosione;
- b) per azione meccanica o termica esplodono;

e comunque gli esplosivi considerati dall'art. 83 del R.D. n. 635 del 6 maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A.

ESTORSIONE

Sottrazione di beni assicurati, mediante violenza o minaccia diretta sia verso il Contraente/ l'Assicurato, sia verso altre persone per costringere l'Assicurato, familiari e addetti a consegnare i beni assicurati

Tanto la violenza o la minaccia quanto la consegna dei beni assicurati, devono essere posti in atto all'interno dei locali indicati nel modulo di polizza.

FABBRICATO

È una costruzione edile od un complesso di costruzioni edili o una porzione di una costruzione edile, ove si svolge l'attività dichiarata nel modulo di polizza.

Il fabbricato comprende eventuali dipendenze e depositi, complete o in corso di costruzione o riparazione, tutte le opere murarie e di finitura compresi fissi e infissi ed opere di fondazione o interrato, recinzioni, cancellate, piazzali, marciapiedi di proprietà o mantenuti a seguito di disposizioni di enti pubblici nonché i seguenti impianti fissi al servizio del fabbricato: idrici, igienico-sanitari, impianti ad esclusivo uso di riscaldamento e condizionamento dei locali, ascensori, montacarichi, impianti elettrici.

In caso di assicurazione di porzione di fabbricato si intende compresa la quota spettante delle parti comuni.

Relativamente al settore Rischi Agricoli per "Fabbricato con deposito di foraggio" si intende ogni edificio separato da altri da spazio vuoto uguale o superiore a mt. 1 adibito a deposito di foraggio. Si considerano anche quegli edifici tangenti e/o comunicanti e non ai predetti, sebbene con destinazioni d'uso differenti.

Sono esclusi:

- l'area;
- impianti fotovoltaici e/o solari;
- i fabbricati in rovina od in evidente stato di abbandono;
- macchinario, attrezzatura, arredamento.

FISSI E INFISSI

Manufatti per la chiusura dei vani e in genere quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione di finitura o protezione.

FRANCHIGIA

La parte del danno computato a termini contrattuali espressa in cifra fissa, che rimane a carico dell'Assicurato.

FURTO

L'impossessarsi di beni, preziosi, denaro e valori altrui, sottraendoli a chi li detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

FURTO CON DESTREZZA

Sottrazione di beni, preziosi, denaro e valori, con speciale abilità personale in modo da eludere l'attenzione del derubato. Tale speciale abilità può esercitarsi con agilità e sveltezza di mano sui beni, preziosi, denaro e valori, che siano indosso al derubato od a portata di mano, eludendo l'attenzione e la vigilanza dell'interessato.

IMPLOSIONE

Repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna di fluidi od eccesso di pressione esterna.

INCENDIO

Combustione con fiamma, che si autoestende e propaga, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare.

INCOMBUSTIBILITÀ

Si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazione di fiamma né a reazione esotermica.

INDENNIZZO

La somma dovuta da Reale Mutua all'Assicurato in caso di sinistro.

INFIAMMABILI

Sostanze e prodotti non classificabili esplosivi - ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali - che rispondono alle seguenti caratteristiche:

- gas combustibili;
- ☐ liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55° C;
- ☐ ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno;
- ☐ sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas combustibili;
- sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità, a condizioni normali ed a contatto con l'aria, spontaneamente s'infiammano.

Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17.12.1977 - allegato V.

INFORTUNIO

Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili.

LASTRE

Lastre di cristallo, di specchio e vetro, insegne interne ed esterne anche in materiale plastico rigido. Sono comprese le loro eventuali lavorazioni, decorazioni ed iscrizioni.

LIMITE D'INDENNIZZO O RISARCIMENTO

L'importo massimo che Reale Mutua si impegna a corrispondere in caso di sinistro.

Se precisato, nell'ambito di alcune sezioni della polizza e/o con riferimento ad alcune garanzie, il limite si intende per sinistro e per annualità assicurativa.

MACCHINARIO, ATTREZZATURA, ARREDAMENTO

Macchine, impianti, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, impianti e mezzi di sollevamento, di pesa nonché di traino e di trasporto non iscritti al P.R.A., attrezzatura e arredamento industriale dei depositi coesistenti e delle dipendenze; elaboratori di processo o di automazione di processi industriali al servizio di singole macchine, impianti non compresi nella definizione di fabbricato, serbatoi, silos metallici e relative tubazioni, effetti personali dei prestatori di lavoro, dei dirigenti, degli amministratori, dei legali rappresentanti dell'Assicurato - se persona giuridica - e più in generale di quanti sono presenti all'ubicazione indicata nel modulo di polizza.

Sono compresi:

- quadri, tappeti, oggetti d'arte, sculture, arazzi, raccolte e collezioni, preziosi, denaro e valori, mosaici, affreschi e beni aventi valore artistico o affettivo, come indicato al punto 2.11 "Scoperti, franchigie e limiti di indennizzo";

fermo restando il limite di massimo indennizzo rappresentato dalla somma assicurata per il macchinario, attrezzatura, arredamento.

Sono altresì comprese le apparecchiature elettroniche, e le migliorie apportate dall'Assicurato al fabbricato qualora lo stesso non fosse oggetto di copertura.

Qualora sia assicurato anche il fabbricato l'indennizzo delle migliorie apportate al medesimo verrà corrisposto nell'ambito della garanzia prevista per il fabbricato.

Si intendono espressamente esclusi gli impianti fotovoltaici e/o solari.

MASSIMALE

La somma fino alla concorrenza della quale Reale Mutua presta la garanzia.

MERCI

Materie prime, ingredienti di lavorazione, prodotti semilavorati e/o finiti, scorte e materiali di consumo, imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione, esplosivi, infiammabili e merci speciali nei quantitativi tollerati o quelli dichiarati in eccedenza nel modulo di polizza. Si considerano merci anche i veicoli iscritti al P.R.A. oggetto di lavori di riparazione, trasformazione e commercializzazione, nonché le apparecchiature elettroniche oggetto di produzione, riparazione e commercializzazione, nell'ambito dell'attività indicata nel modulo di polizza.

MERCI SPECIALI

- ☐ Celluloide (grezza ed oggetti di);
- ☐ espansite di sughero;
- ☐ schiuma di lattice, gommaspugna e microporosa;
- ☐ materie plastiche espanse o alveolari;
- imballaggi di materia plastica espansa od alveolare (esclusi quelli racchiusi nella confezione delle merci) e scarti di imballaggi combustibili.

Non si considerano merci speciali quelle entrate nella composizione del prodotto finito, confezionato e/o imballato.

MEZZI DI CUSTODIA

Armadi corazzati, casseforti, camere di sicurezza e corazzate.

MODULO DI POLIZZA

Documento che riporta i dati anagrafici del Contraente e quelli necessari alla gestione della polizza, le dichiarazioni e le scelte del Contraente, i dati identificativi del rischio, i beni assicurati e le relative somme assicurate, il premio e la sottoscrizione delle Parti (Mod. INC 5415)

PARTI

Il Contraente e Reale Mutua.

POLIZZA

L'insieme dei documenti che integrano e comprovano l'assicurazione.

PORTAVALORI

Persona fisica incaricata del trasporto di denaro e valori (Assicurato, suoi familiari coadiuvanti o prestatori di lavoro).

PREMIO

La somma dovuta dal Contraente a Reale Mutua a titolo di corrispettivo per l'assicurazione.

PRESTATORI DI LAVORO

Tutte le persone fisiche di cui, nel rispetto delle norme di legge, l'Assicurato si avvale nell'esercizio dell'attività descritta nel modulo di polizza e delle quali debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile.

Sono in ogni caso esclusi gli appaltatori, i subappaltatori ed i lavoratori autonomi.

PREZIOSI

Gioielli, oggetti d'oro o di platino o montati su detti metalli, pietre preziose e perle naturali e di coltura.

PRIMO RISCHIO ASSOLUTO

Forma di assicurazione per la quale Reale Mutua, prescindendo dal valore complessivo dei beni assicurati, risponde dei danni sino alla concorrenza della somma assicurata indicata nel modulo di polizza.

Tale forma non è soggetta all'applicazione della regola proporzionale.

QUADRI, TAPPETI, OGGETTI D'ARTE, SCULTURE, ARAZZI

Quadri, tappeti, oggetti d'arte (**esclusi preziosi**), sculture, arazzi, oggetti di antiquariato il tutto per uso domestico o personale.

RACCOLTE E COLLEZIONI

Per collezione si intende una raccolta, ordinata secondo determinati criteri, di oggetti di una stessa specie e categoria, rari, curiosi, o di un certo valore.

RAPINA

Sottrazione di beni, denaro e valori mediante violenza o minaccia alla persona, anche quando le persone sulle quali venga fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali assicurati.

REGOLA PROPORZIONALE

Nelle assicurazioni a valore intero o che prendono a riferimento l'intero valore dei beni, la somma assicurata per ciascuna categoria di beni indicata nel modulo di polizza deve corrispondere, in ogni momento, alla somma dei valori effettivi dei beni stessi.

Come previsto dall'art. 1907 del Codice Civile, qualora dalle stime fatte al momento del sinistro risulti una differenza tra valore effettivo e somma assicurata, l'indennizzo viene di conseguenza proporzionalmente ridotto.

RISARCIMENTO

La somma dovuta al soggetto che subisce un danno di cui l'Assicurato sia responsabile.

SCIPPO

Furto commesso strappando la cosa di mano o di dosso alla persona che la detiene.

SCOPERTO

La parte del danno computato a termini contrattuali, espressa in percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato.

SCOPPIO

Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto a esplosione.

Gli effetti del gelo non sono considerati scoppio.

SINISTRO

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

SOMMA ASSICURATA

Valore indicato nel modulo di polizza, in base al quale è stipulata l'assicurazione.

TERRORISMO

Per atto di terrorismo si intende qualsiasi atto, ivi compreso l'uso della forza o della violenza e/o minaccia, da parte di qualsivoglia persona o gruppo di persone, sia che essi agiscano per se o per conto altrui, od in riferimento o collegamento a qualsiasi organizzazione o governo, perpetrato a scopi politici, religiosi, ideologici, etnici, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o incutere e provocare uno stato di terrore o paura nella popolazione o parte di essa per i predetti scopi.

TETTO/COPERTURA/SOLAI/ARMATURA DEL TETTO/STRUTTURE PORTANTI VERTICALI

Si denominano convenzionalmente:

- ♦ Tetto: l'insieme delle strutture, portanti e non portanti, destinate a coprire ed a proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici.
- ♦ Copertura: il complesso degli elementi del tetto escluse strutture portanti, coibentazioni soffittature e rivestimenti.
- ♦ Solai: Il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani, escluse le pavimentazioni e le soffittature.
- ♦ Armatura del tetto il complesso degli elementi portanti del medesimo.
- ♦ Strutture portanti verticali: l'insieme degli elementi costruttivi che hanno la funzione di sostenere i carichi trasmessi dalle varie strutture del fabbricato tra le quali - a titolo esemplificativo e non esaustivo -: i solai, le coperture, il tetto ed il loro peso proprio.

UBICAZIONE

Indicazione toponomastica del luogo ove si trovino i beni assicurati individuati nel modulo di polizza comprese le aree pertinenziali e/o comuni e/o in uso anche se di proprietà di terzi, purché in forza di un diritto rilevabile o desumibile da documentazione formale.

VALORE A NUOVO

Il valore a nuovo prevede l'indennizzo della spesa necessaria per l'integrale ricostruzione a nuovo o riacquisto del bene, senza tenere conto del grado di degrado, rendimento economico ed uso.

VALORE ALLO STATO D'USO

Valore a nuovo depurato di ogni circostanza influente quale a titolo esemplificativo ma non esaustivo: effetti del decorso del tempo, obsolescenza tecnologica o costruttiva, stato di conservazione e di uso.

VALORE COMMERCIALE

Il valore di mercato di un bene in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali se non detraibili.

VALORE INTERO

Forma di assicurazione che prevede la copertura del valore complessivo dei beni assicurati; tale forma è soggetta all'applicazione della regola proporzionale.

VALORE NOMINALE

La somma o l'importo indicato su denaro e valori.

VEICOLI

Autovetture, motocicli, ciclomotori ed altri mezzi a motore in genere compresi autobus, roulotte, campers e velocipedi, soggetti ad immatricolazione.

VETRO STRATIFICATO ANTICRIMINE E/O ANTIVANDALISMO

Manufatto di vetro stratificato e/o materiale sintetico che offre una particolare resistenza ai tentativi di effrazione, sfondamento, rottura ai sensi delle norme UNI EN 356:2002 (ex UNI 9186).

Composita Reale - Commercio, Piccola Industria, Rischi Vari

Sicurezza a misura delle tue esigenze

Condizioni di assicurazione

DEFINIZIONI	Pag.	5
CONDIZIONI GENERALI	Pag.	10
SEZIONE INCENDIO		
Oggetto dell'assicurazione	Pag.	12
Operatività dell'assicurazione	Pag.	14
Condizioni Facoltative	Pag.	17
Franchigie, scoperti, limiti d'indennizzo	Pag.	27
SEZIONE FURTO		
Oggetto dell'assicurazione	Pag.	30
Operatività dell'assicurazione	Pag.	34
Condizioni Facoltative	Pag.	35
Franchigie, scoperti, limiti d'indennizzo	Pag.	38
SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PROPRIETÀ FABBRICATI		
Oggetto dell'assicurazione	Pag.	41
Operatività dell'assicurazione	Pag.	42
Condizione Facoltativa "Full"	Pag.	44
Franchigie, scoperti, limiti di risarcimento	Pag.	45
COME AVVIENE LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI		
Liquidazione dell'indennizzo per le Sezioni Incendio, Furto	Pag.	46
Liquidazione del risarcimento per la Sezione		
Responsabilità Civile Proprietà Fabbricati	Pag.	54
ARTICOLI DEL CODICE CIVILE RICHIAMATI IN POLIZZA	Pag.	56

Le definizioni, il cui significato è riportato di seguito, nel testo contrattuale sono *in corsivo*.

I termini definiti al singolare si intendono definiti anche al plurale e viceversa.

ANNUALITÀ ASSICURATIVA O PERIODO ASSICURATIVO

Il periodo compreso tra la data di effetto dell'*assicurazione* e la data di prima scadenza, o tra due date di scadenza annuale tra loro successive, o tra l'ultima data di scadenza annuale e la data di cessazione dell'*assicurazione*.

Nel caso di *assicurazione* stipulata di durata inferiore ad un anno, si intende la durata del contratto.

APPARECCHIATURE ELETTRONICHE

Apparecchi audiovisivi, computers e relative periferiche, sistemi elettronici di elaborazione dati, di trasmissione e ricezione dati, programmi corredati da licenza d'uso, comprese eventuali apparecchiature ausiliarie e conduttori esterni, fax, telex, telefoni fissi e centralino telefonico, impianti di prevenzione, di allarme e di segnalazione, fotocopiatrici, elaboratori di processo o di automazione di processi non al servizio esclusivo di macchine operatrici, personal computers e mini elaboratori.

Sono esclusi telefoni cellulari, palmari, smartphones e tablets, nonché le apparecchiature elettroniche costruite da oltre 10 anni.

ASSICURATO

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'*assicurazione*. Resta inteso che:

- ◆ il soggetto coincidente con l'*Assicurato* può variare a seconda delle sezioni e delle garanzie previste dalla *polizza*;
- ◆ l'*Assicurato* e il *Contraente* possono essere lo stesso soggetto o soggetti diversi.

ASSICURAZIONE

Il contratto di *assicurazione* che si conclude mediante la sottoscrizione della *polizza*.

ATTIVITÀ

L'attività di impresa indicata nel *modulo di polizza*.

BENI ASSICURATI

Beni oggetto della presente *assicurazione*. I *beni assicurati* sono indicati nel *modulo di polizza*.

BENI ASSICURABILI A CONDIZIONI SPECIALI

- 1** Archivi, documenti, disegni, registri, microfilms, fotocolor, schede, dischi, nastri ed altri supporti informatici per macchine meccanografiche ed elaboratori elettronici;
- 2** modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, clichés, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisione e simili.

CASSAFORTE

Qualsiasi contenitore definito dal costruttore *cassaforte* o armadio corazzato.

I contenitori predisposti per essere incassati nel muro lo devono essere fino a filo di battente e devono essere dotati di dispositivo di ancoraggio tale che non sia possibile estrarli senza la demolizione del muro stesso.

Il contenitore non murato di peso inferiore a 200 Kg. deve essere rigidamente ancorato al pavimento o alla parete.

CONTENUTO

Macchinario, attrezzature, arredamento, beni assicurabili a condizioni speciali e merci.

CONTRAENTE (SOCIO)

Il soggetto che stipula l'*assicurazione*.

DENARO E VALORI

Denaro in valuta italiana ed estera, banconote e monete in corso legale, titoli di credito, di pegno ed in genere qualsiasi carta rappresentante un valore. Sono compresi gli effetti personali del *portavalori esclusi i preziosi*.

ESPLOSIONE

Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica, che si autopropaga con elevata velocità.

ESPLODENTI

Sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità:

- a** a contatto con l'aria o con l'acqua, a condizioni normali danno luogo ad esplosione;

b per azione meccanica o termica esplodono; e comunque gli esplosivi considerati dall'art. 83 del R.D. n. 635 del 6 maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A.

ESTORSIONE

Sottrazione di *beni assicurati*, mediante violenza o minaccia diretta sia verso il *Contraente*/l'*Assicurato*, sia verso altre persone per costringere l'Assicurato, familiari e addetti a consegnare i *beni assicurati*

Tanto la violenza o la minaccia quanto la consegna dei *beni assicurati*, devono essere posti in atto all'interno dei locali indicati nel *modulo di polizza*.

FABBRICATO

E' una costruzione edile od un complesso di costruzioni edili o una porzione di una costruzione edile, ove si svolge l'*attività* dichiarata nel *modulo di polizza*.

Il *fabbricato* comprende eventuali dipendenze e depositi, complete o in corso di costruzione o riparazione, tutte le opere murarie e di finitura compresi *fissi e infissi* ed opere di fondazione o interrate, recinzioni, cancellate, piazzali, marciapiedi di proprietà o mantenuti a seguito di disposizioni di enti pubblici nonché i seguenti impianti fissi al servizio del *fabbricato*: idrici, igienico-sanitari, impianti ad esclusivo uso di riscaldamento e condizionamento dei locali, ascensori, montacarichi, impianti elettrici. In caso di *assicurazione* di porzione di *fabbricato* si intende compresa la quota spettante delle parti comuni.

Sono esclusi:

- ◆ l'*area*;
- ◆ *impianti fotovoltaici e/o solari*;
- ◆ i *fabbricati in rovina od in evidente stato di abbandono*;
- ◆ *macchinario, attrezzatura, arredamento*.

FISSI E INFISSI

Manufatti per la chiusura dei vani e in genere quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione di finitura o protezione.

FRANCHIGIA

La parte del danno computato a termini

contrattuali espressa in cifra fissa, che rimane a carico dell'*Assicurato*.

FURTO

L'impossessarsi di beni, *preziosi, denaro e valori* altrui, sottraendoli a chi li detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

FURTO CON DESTREZZA

Sottrazione di beni, *preziosi, denaro e valori*, con speciale abilità personale in modo da eludere l'attenzione del derubato. Tale speciale abilità può esercitarsi con agilità e sveltezza di mano sui beni, *preziosi, denaro e valori*, che siano indosso al derubato od a portata di mano, eludendo l'attenzione e la vigilanza dell'interessato.

IMPLOSIONE

Repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna di fluidi od eccesso di pressione esterna.

INCENDIO

Combustione con fiamma, che si autoestende e propaga, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare.

INCOMBUSTIBILITÀ

Si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazione di fiamma né a reazione esotermica.

INDENNIZZO

La somma dovuta da Reale Mutua all'*Assicurato* in caso di *sinistro*.

INFIAMMABILI

Sostanze e prodotti non classificabili *esplodenti* - ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali - che rispondono alle seguenti caratteristiche:

- ◆ gas combustibili;
- ◆ liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55° C;
- ◆ ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno;
- ◆ sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas

combustibili;

- ◆ sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità, a condizioni normali ed a contatto con l'aria, spontaneamente s'inflammanno.

Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17.12.1977 - allegato V.

INFORTUNIO

Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili.

LASTRE

Lastre di cristallo, di specchio e vetro, insegne interne ed esterne anche in materiale plastico rigido. Sono comprese le loro eventuali lavorazioni, decorazioni ed iscrizioni.

LIMITE D'INDENNIZZO O RISARCIMENTO

L'importo massimo che Reale Mutua si impegna a corrispondere in caso di *sinistro*.

Se precisato, nell'ambito di alcune sezioni della polizza e/o con riferimento ad alcune garanzie, il limite si intende per *sinistro* e per *annualità assicurativa*,

MACCHINARIO, ATTREZZATURA, ARREDAMENTO

Macchine, impianti, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, impianti e mezzi di sollevamento, di pesa nonché di traino e di trasporto non iscritti al P.R.A., attrezzatura e arredamento industriale dei depositi coesistenti e delle dipendenze; elaboratori di processo o di automazione di processi industriali al servizio di singole macchine, impianti non compresi nella definizione di *fabbricato*, serbatoi, silos metallici e relative tubazioni, effetti personali dei *prestatori di lavoro*, dei dirigenti, degli amministratori, dei legali rappresentanti dell'*Assicurato* - se persona giuridica - e più in generale di quanti sono presenti all'*ubicazione* indicata nel *modulo di polizza*.

Sono compresi:

- ◆ *quadri, tappeti, oggetti d'arte, sculture, arazzi, raccolte e collezioni, preziosi, denaro e valori, mosaici, affreschi e beni aventi valore artistico o affettivo, come indicato al punto 2.11 "Scoperti, franchigie e limiti di indennizzo";*

fermo restando il limite di massimo indennizzo rappresentato dalla somma assicurata per *il macchinario, attrezzatura, arredamento*.

Sono altresì comprese le *apparecchiature elettroniche*, e le migliori apportate dall'*Assicurato* al *fabbricato* qualora lo stesso non fosse oggetto di copertura.

Qualora sia assicurato anche il *fabbricato* l'*indennizzo* delle migliori apportate al medesimo verrà corrisposto nell'ambito della garanzia prevista per il *fabbricato*.

Si intendono espressamente esclusi gli impianti fotovoltaici e/o solari.

MASSIMALE

La somma fino alla concorrenza della quale Reale Mutua presta la garanzia.

MERCI

Materie prime, ingredienti di lavorazione, prodotti semilavorati e/o finiti, scorte e materiali di consumo, imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione, *esplodenti, infiammabili e merci speciali* nei quantitativi tollerati o quelli dichiarati in eccedenza nel *modulo di polizza*. Si considerano *merci* anche i veicoli iscritti al P.R.A. oggetto di lavori di riparazione, trasformazione e commercializzazione, nonché le *apparecchiature elettroniche* oggetto di produzione, riparazione e commercializzazione, nell'ambito dell'*attività* indicata nel *modulo di polizza*.

MERCI SPECIALI

- ◆ Celluloide (grezza ed oggetti di);
- ◆ espansite di sughero;
- ◆ schiuma di lattice, gommaspugna e microporosa;
- ◆ materie plastiche espanse o alveolari;
- ◆ imballaggi di materia plastica espansa od alveolare (esclusi quelli racchiusi nella confezione delle *merci*) e scarti di imballaggi combustibili.

Non si considerano merci speciali quelle entrate nella composizione del prodotto finito, confezionato e/o imballato.

MEZZI DI CUSTODIA

Armadi corazzati, *casseforti*, camere di sicurezza e corazzate.

MODULO DI POLIZZA

Documento che riporta i dati anagrafici del *Contraente* e quelli necessari alla gestione della *polizza*, le dichiarazioni e le scelte del *Contraente*, i dati identificativi del rischio, i *beni assicurati* e le relative *somme assicurate*, il *premio* e la sottoscrizione delle *Parti* (Mod. INC 5415)

PARTI

Il *Contraente* e Reale Mutua.

POLIZZA

L'insieme dei documenti che integrano e comprovano l'*assicurazione*.

PORTAVALORI

Persona fisica incaricata del trasporto di *denaro* e *valori* (*Assicurato*, suoi familiari coadiuvanti o *prestatori di lavoro*).

PREMIO

La somma dovuta dal *Contraente* a Reale Mutua a titolo di corrispettivo per l'*assicurazione*.

PRESTATORI DI LAVORO

Tutte le persone fisiche di cui, nel rispetto delle norme di legge, l'*Assicurato* si avvale nell'esercizio dell'attività descritta nel *modulo di polizza* e delle quali debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile.

Sono in ogni caso esclusi gli appaltatori, i subappaltatori ed i lavoratori autonomi.

PREZIOSI

Gioielli, oggetti d'oro o di platino o montati su detti metalli, pietre preziose e perle naturali e di coltura.

PRIMO RISCHIO ASSOLUTO

Forma di assicurazione per la quale Reale Mutua, prescindendo dal valore complessivo dei *beni assicurati*, risponde dei danni sino alla concorrenza della *somma assicurata* indicata nel *modulo di polizza*.

Tale forma non è soggetta all'applicazione della *regola proporzionale*.

QUADRI, TAPPETI, OGGETTI D'ARTE, SCULTURE, ARAZZI

Quadri, tappeti, oggetti d'arte (**esclusi preziosi**), sculture, arazzi, oggetti di antiquariato il tutto per uso domestico o personale.

RACCOLTE E COLLEZIONI

Per collezione si intende una raccolta, ordinata secondo determinati criteri, di oggetti di una stessa specie e categoria, rari, curiosi, o di un certo valore.

RAPINA

Sottrazione di beni, *denaro* e *valori* mediante violenza o minaccia alla persona, anche quando le persone sulle quali venga fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali assicurati.

REGOLA PROPORZIONALE

Nelle assicurazioni a *valore intero* o che prendono a riferimento l'intero valore dei beni, la *somma assicurata* per ciascuna categoria di beni indicata nel *modulo di polizza* deve corrispondere, in ogni momento, alla somma dei valori effettivi dei beni stessi.

Come previsto dall'art.1907 del Codice Civile, qualora dalle stime fatte al momento del *sinistro* risulti una differenza tra valore effettivo e *somma assicurata*, l'*indennizzo* viene di conseguenza proporzionalmente ridotto.

RISARCIMENTO

La somma dovuta al soggetto che subisce un danno di cui l'*Assicurato* sia responsabile.

SCIPPO

Furto commesso strappando la cosa di mano o di dosso alla persona che la detiene.

SCOPERTO

La parte del danno computato a termini contrattuali, espressa in percentuale, che rimane a carico dell'*Assicurato*.

SCOPPIO

Repentino dirompersi di contenitori per

eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto a *esplosione*.

Gli effetti del gelo non sono considerati scoppio.

SINISTRO

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'*assicurazione*.

SOMMA ASSICURATA

Valore indicato nel *modulo di polizza*, in base al quale è stipulata l'*assicurazione*.

TERRORISMO

Per atto di terrorismo si intende qualsiasi atto, ivi compreso l'uso della forza o della violenza e/o minaccia, da parte di qualsivoglia persona o gruppo di persone, sia che essi agiscano per se o per conto altrui, od in riferimento o collegamento a qualsiasi organizzazione o governo, perpetrato a scopi politici, religiosi, ideologici, etnici, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o incutere e provocare uno stato di terrore o paura nella popolazione o parte di essa per i predetti scopi.

TETTO/COPERTURA/SOLAI/ARMATURA DEL TETTO/STRUTTURE PORTANTI VERTICALI

Si denominano convenzionalmente:

- ◆ *Tetto*: l'insieme delle strutture, portanti e non portanti, destinate a coprire ed a proteggere il *fabbricato* dagli agenti atmosferici.
- ◆ *Copertura*: il complesso degli elementi del *tetto* escluse strutture portanti, coibentazioni soffittature e rivestimenti.
- ◆ *Solai*: Il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani, escluse le pavimentazioni e le soffittature.
- ◆ *Armatura del tetto*: il complesso degli elementi portanti del medesimo.
- ◆ *Strutture portanti verticali*: l'insieme degli elementi costruttivi che hanno la funzione di sostenere i carichi trasmessi dalle varie strutture del *fabbricato* tra le quali - a titolo esemplificativo e non esaustivo-: i *solai*, le coperture, il *tetto* ed il loro peso proprio.

UBICAZIONE

Indicazione toponomastica del luogo ove si

trovino i *beni assicurati* individuati nel *modulo di polizza* comprese le aree pertinentziali e/o comuni e/o in uso anche se di proprietà di terzi, purché in forza di un diritto rilevabile o desumibile da documentazione formale.

VALORE A NUOVO

Il *valore a nuovo* prevede l'*indennizzo* della spesa necessaria per l'integrale ricostruzione a nuovo o riacquisto del bene, senza tenere conto del grado di degrado, rendimento economico ed uso.

VALORE ALLO STATO D'USO

Valore a nuovo depurato di ogni circostanza influente quale a titolo esemplificativo ma non esaustivo: effetti del decorso del tempo, obsolescenza tecnologica o costruttiva, stato di conservazione e di uso.

VALORE COMMERCIALE

Il valore di mercato di un bene in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali se non detraibili.

VALORE INTERO

Forma di *assicurazione* che prevede la copertura del valore complessivo dei *beni assicurati*; tale forma è soggetta all'applicazione della *regola proporzionale*.

VALORE NOMINALE

La somma o l'importo indicato su *denaro e valori*.

VEICOLI

Autovetture, motocicli, ciclomotori ed altri mezzi a motore in genere compresi autobus, roulotte, campers e velocipedi, soggetti ad immatricolazione.

VETRO STRATIFICATO ANTICRIMINE E/O ANTIVANDALISMO

Manufatto di vetro stratificato e/o materiale sintetico che offre una particolare resistenza ai tentativi di effrazione, sfondamento, rottura ai sensi delle norme UNI EN 356:2002 (ex UNI 9186).

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

1.1 ISPEZIONE DEI BENI ASSICURATI

Reale Mutua ha sempre il diritto di visitare i *beni assicurati* e il **Contraente o l'Assicurato** ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

1.2 DIMINUZIONE O AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio Reale Mutua è tenuta a ridurre il *premio* o le rate di *premio* successive alla comunicazione del *Contraente* ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Nel caso di aggravamento del rischio il Contraente deve dare comunicazione scritta a Reale Mutua mediante lettera raccomandata. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da Reale Mutua possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

1.3 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche dell'*assicurazione* devono essere provate per iscritto.

1.4 PROROGA DELL'ASSICURAZIONE

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata da spedirsi almeno trenta giorni prima della scadenza, l'*assicurazione* di durata non inferiore ad un anno è prorogata per una durata uguale a quella originaria con il massimo di due anni e così ad ogni successiva scadenza, salvo se diversamente indicato nel *modulo di polizza*.

Qualora la durata dell'*assicurazione* sia inferiore ad un anno, alla scadenza del termine l'*assicurazione* si intenderà cessata senza necessità di formalità alcuna.

1.5 RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni *sinistro* denunciato a termini di *polizza* e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'*indennizzo*, Reale Mutua o il *Contraente* – qualora rivesta la qualifica di “consumatore” ai sensi del codice del consumo (D. Lgs 206/2005) – possono recedere dall'*assicurazione* con preavviso di 30 giorni.

Qualora tale facoltà sia esercitata da Reale Mutua, la stessa rimborsa al *Contraente*, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, la parte di *premio*, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

Qualora la *polizza* risultasse vincolata ed ove detto vincolo preveda la possibilità di recedere dalla copertura, Reale Mutua ne darà comunicazione al soggetto vincolatario.

1.6 ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'*assicurazione* sono a carico del *Contraente*.

1.7 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana.

1.8 PAGAMENTO DEL PREMIO ED EFFETTO DELL'ASSICURAZIONE

Fermo quanto stabilito dal II° comma dell'articolo 1901 del Codice Civile, l'*assicurazione* ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nel *modulo di polizza* se il *premio* o la prima rata di *premio* sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Fermo quando stabilito al II comma dell'articolo 1901 del Codice Civile, si conviene di prorogare a 30 giorni i termini di pagamento delle rate di *premio* successive alla prima.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

1.9 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE INFLUENTI SULLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del *Contraente* relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*indennizzo* nonché la stessa cessazione dell'*assicurazione* ai sensi degli artt.1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

1.10 INDICIZZAZIONE

(opera se nella casella "indicizzazione" del *modulo di polizza* è riportata l'indicazione "SI")

Al fine di mantenere aggiornato il valore

iniziale delle prestazioni, la *polizza* è indicizzata e pertanto si adegua seguendo le variazioni mensili dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai pubblicato dall'ISTAT.

Mentre il *premio* di *polizza* sarà aumentato solo a ogni scadenza annuale, i valori e i limiti delle prestazioni, escluse le *franchigie*, saranno adeguati ogni mese; quindi, in caso di *sinistro*, si farà riferimento a tali parametri rivalutati in base al rapporto tra l'indice ISTAT relativo al terzo mese che precede la data del *sinistro* e quello del terzo mese precedente la data di stipulazione del contratto.

A ogni scadenza annuale del *premio* il *Contraente* e Reale Mutua hanno la facoltà di bloccare l'indicizzazione con riferimento all'ultima variazione intervenuta.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

La Sezione Incendio è operante - se richiamata - relativamente alle ubicazioni indicate nel modulo di polizza.

Reale Mutua presta le garanzie esclusivamente sui *beni assicurati* indicati nel modulo di polizza e ferma l'efficacia del punto 2.10 "Delimitazioni".

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

2.1 RISCHIO ASSICURATO

A Reale Mutua indennizza i danni materiali direttamente causati ai *beni assicurati* da:

- 1** incendio;
- 2** azione meccanica del fulmine;
- 3** *esplosione* e *scoppio* purché non causati da ordigni esplosivi;
- 4** *implosione*;
- 5** caduta di aeromobili, satelliti artificiali, loro parti o cose da essi trasportate, nonché meteoriti o corpi celesti;
- 6** onda sonora determinata da aeromobili;
- 7** urto di *veicoli* in transito sulla pubblica via o ad essa equiparata, oppure di natanti, non appartenenti al *Contraente* o all'*Assicurato* né in suo uso o servizio;
- 8** fumo fuoriuscito a seguito di guasto agli impianti per la produzione di calore di pertinenza o facenti parte dei beni medesimi, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini.

Gli eventi sopra previsti sono garantiti anche se causati con colpa grave del *Contraente* o dell'*Assicurato*, dei familiari conviventi, dei suoi *prestatori di lavoro*, delle persone di cui il *Contraente* o l'*Assicurato* deve rispondere a norma di legge, nonché -qualora l'*Assicurato* sia una persona giuridica - dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata.

B Reale Mutua indennizza altresì i danni materiali conseguenti agli eventi di cui al punto 2.1 A) che precede causati ai *beni assicurati*, anche se di proprietà di terzi, da:

- ♦ sviluppo di fumi, gas e vapori, mancata od anormale produzione o distribuzione

di energia elettrica, termica od idraulica, mancato od anormale funzionamento di *apparecchiature elettroniche*, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, colaggio o fuoriuscita di fluidi, quando gli eventi stessi abbiano colpito i *beni assicurati* oppure beni posti nell'ambito di 20 metri da essi.

C Reale Mutua rimborsa a seguito di *sinistro* indennizzabile a termini della presente Sezione e **nei limiti delle somme assicurate** le spese documentate per:

- 1** demolire, sgomberare, trattare, trasportare e stoccare a discarica idonea i residui del *sinistro*, **sino alla concorrenza di quanto previsto al punto 2.11 "Franchigie, scoperti e limiti di indennizzo"** e fermo quanto disposto dal punto 5.10 "Limite massimo dell'*indennizzo*". Si intende escluso **quanto previsto dalla Condizione Facoltativa Q "Rimborso spese di ricerca guasti"**;
- 2** rimuovere, ricollocare ed eventualmente depositare presso terzi il *macchinario, attrezzatura, arredamento* e le *merci assicurati*, illesi/e e/o parzialmente danneggiati/e;
- 3** gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria.

D Reale Mutua rimborsa a seguito di *sinistro* indennizzabile a termini della presente Sezione ed anche in eccedenza alle *somme assicurate* le spese documentate per:

- 1** gli onorari di competenza del Perito, di Consulenti e Professionisti che il *Contraente* avrà scelto e nominato, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico del *Contraente* a seguito di nomina del terzo Perito. **Qualora il sinistro interessi le garanzie previste da più Sezioni di cui alla presente polizza, si conviene che Reale Mutua indennizzerà i suddetti onorari una sola volta;**
- 2** per rimpiazzare il combustibile in caso di spargimento conseguente a rottura accidentale degli impianti di riscaldamento o di condizionamento al

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

- servizio del *fabbricato* se assicurato;
- 3** per riparare i danni arrecati ai *beni assicurati* per ordine dell'Autorità o quelli non inconsideratamente arrecati dal *Contraente/Assicurato* dai suoi *prestatori di lavoro* o da terzi, allo scopo di

impedire, arrestare o limitare l'*incendio*.

Per le garanzie di cui sopra operano, se previsti, *franchigie, scoperti e limiti di indennizzo* esposti al punto 2.11.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

OPERATIVITÀ DELL'ASSICURAZIONE

2.2 CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEI FABBRICATI

Salvo diversa precisazione che deve esplicitamente risultare in *polizza*, i *fabbricati* oggetto di garanzia e/o i *fabbricati* i contenenti i *beni assicurati* devono possedere le seguenti caratteristiche costruttive:

- ◆ *strutture portanti verticali* in materiali incombustibili;
- ◆ *coperture* e pareti esterne in materiali incombustibili con una tolleranza di materiali combustibili non superiore al 10% delle rispettive superfici;
- ◆ *solai ed armatura del tetto* in materiali incombustibili con una tolleranza di materiali combustibili non superiore al 30% delle rispettive superfici.

Non influiscono nella valutazione delle caratteristiche costruttive le coibentazioni e/o i rivestimenti.

In caso di assicurazione di porzione di *fabbricato*, le caratteristiche costruttive precedentemente indicate devono riferirsi sia alla porzione, sia all'intero *fabbricato* di cui la porzione assicurata ne sia parte.

Le caratteristiche costruttive come sopra specificato influiscono sulla valutazione del rischio; le dichiarazioni ad esse relative hanno carattere essenziale a tutti gli effetti contrattuali, con particolare riguardo a quanto disposto ai punti 1.2 "Diminuzione o aggravamento del rischio" ed 1.9 "Dichiarazioni relative alle circostanze influenti sulla valutazione del rischio".

2.3 VALORE DEI BENI ASSICURATI

L'assicurazione è prestata:

- 1 per il *fabbricato* al *valore a nuovo*, compresi, gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, parcelle

professionali, costi di costruzione nuovi edifici (ex legge del 28.1.1977 art. 6 e D.M. 19.5.1977);

- 2 per *macchinario, attrezzatura, arredamento ed apparecchiature elettroniche, beni assicurabili a condizioni speciali* al *valore a nuovo*.

Fanno eccezione:

- a *denaro e valori*, per i quali l'assicurazione è prestata al *valore nominale*;
- b *quadri, tappeti, oggetti d'arte, sculture, arazzi, raccolte e collezioni, preziosi, mosaici, affreschi e beni aventi valore artistico od affettivo*, per i quali l'assicurazione è prestata al *valore commerciale*;

L'assicurazione in base al *valore a nuovo* riguarda solo *fabbricati, macchinario, attrezzatura, arredamento, apparecchiature elettroniche* in stato di attività.

- 3 per le *merci* al *valore commerciale*, comprese eventuali imposte di fabbricazione e diritti doganali;

- 4 per le *merci* vendute in attesa di consegna al prezzo di vendita convenuto comprese eventuali imposte di fabbricazione e i diritti doganali, dedotte le spese risparmiate per la mancata consegna, sempreché non risulti possibile sostituirle con equivalenti *merci* illese. **La vendita dovrà essere comprovata da documento scritto di richiesta d'ordine inviato dal committente ed accettato dall'Assicurato in data antecedente il sinistro;**

- 5 per le *lastre* al *valore a nuovo*.

2.4 TOLLERANZE

Non costituisce un aggravamento del rischio la presenza presso l'*ubicazione* di :

- ◆ 100 kg di *infiammabili*;
- ◆ *infiammabili* negli impianti di sicurezza, in serbatoi interrati, negli appositi depositi ubicati all'esterno del *fabbricato* ed i carburanti nei serbatoi dei veicoli per l'alimentazione del relativo propulsore;
- ◆ 200 kg di *merci speciali*;

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

- ◆ *merci speciali* riposte negli appositi depositi ubicati all'esterno del *fabbricato*.
- ◆ 1 Kg di *esplosivi*.

2.5 BENI IN LOCAZIONE

A parziale deroga del punto 2.1 "Rischio assicurato" Reale Mutua non indennizza i beni oggetto di locazione finanziaria coperti con altro contratto di assicurazione. Qualora la predetta assicurazione risultasse inefficace o insufficiente i predetti beni saranno da considerarsi in garanzia.

2.6 BENI ASSICURABILI A CONDIZIONI SPECIALI

Reale Mutua non indennizza i beni assicurabili a condizioni speciali, qualora non sia stata esplicitamente richiamata nel modulo di polizza la Condizione Facoltativa A "Beni assicurati a condizioni speciali":

2.7 COLLOCAZIONE DEI BENI ASSICURATI

Macchinario, attrezzatura, arredamento, beni assicurati a condizioni speciali e merci si intendono garantiti:

- ◆ ovunque nell'ambito dell'*ubicazione* sia sottotetto che all'aperto, ferme restando le limitazioni di garanzia previste in *polizza*;
- ◆ a bordo di *veicoli* anche se di proprietà di terzi, in sosta all'interno dell'*ubicazione*, in attesa di effettuare e/o durante le operazioni di carico e scarico.
- ◆ I suddetti beni si intendono altresì garantiti anche presso un luogo diverso dall'*ubicazione* e presso terzi purché ubicati nel territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, in conto deposito e/o lavorazione e/o riparazione nonché presso esposizioni, fiere e mostre, **nei limiti previsti dal punto 2.11 "Franchigie, scoperti e limiti di indennizzo".**

2.8 CONTIGUITÀ E VICINANZE

Il *Contraente* è sollevato dall'obbligo di dichiarare se in contiguità immediata o nelle vicinanze dei *beni assicurati* esistono circostanze capaci di aggravare il rischio.

2.8 CONDIZIONE PARTICOLARE MERCI FLOTTANTI

(Operanti esclusivamente se richiamata nel modulo di polizza)

Reale Mutua assicura, mediante applicazioni periodiche, altre somme fino al massimo previsto nel *modulo di polizza*, in aumento alla relativa partita *merci* assicurata in forma fissa ed indicata nel *modulo di polizza*.

Per ciascuna annualità assicurativa il *Contraente* provvederà al versamento anticipato di un acconto pari a 2/10 del *premio* corrispondente all'applicazione del valore di massimo impegno flottante.

La garanzia è prestata alle seguenti condizioni:

- 1 le denunce dovranno essere trasmesse a Reale Mutua mediante raccomandata, telefax o altro mezzo equivalente con data certa. La garanzia decorre dalle ore 24 del giorno di trasmissione della denuncia, salvo sia indicata data posteriore;**
- 2 la denuncia è operante sino alla successiva altra denuncia anche se vi fosse passaggio di annualità assicurativa;**
- 3 la garanzia non è operante per somme eccedenti il massimo impegno relativo a ciascuna partita indicata nel modulo di polizza;**
- 4 il premio sarà conteggiato alla scadenza di ciascuna annualità assicurativa addizionando, partita per partita, le somme assicurate per ciascun giorno ed applicando ai totali 1/360 del rispettivo tasso annuo.**

In caso di operatività della Condizione Facoltativa F

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

"Indennità aggiuntiva a percentuale" detto premio dovrà essere aumentato del 10%.

- 5 la differenza tra il *premio* così conteggiato e l'anticipo corrisposto, maggiorata di accessori e di imposte, costituirà il *premio* di regolazione dovuto dal *Contraente*.

Tale *premio* dovrà essere pagato entro 15 giorni da quando Reale Mutua ha presentato al *Contraente* il relativo conto di regolazione. Se il pagamento non verrà effettuato entro detto termine, l'*assicurazione*, limitatamente alla presente Condizione Particolare, resterà valida soltanto per la percentuale di massimo impegno flottante corrispondente all'acconto versato alle relative partite; la garanzia tornerà ad essere pienamente operativa dalle ore 24 del giorno di pagamento del *premio* di regolazione.

2.10 DELIMITAZIONI

Reale Mutua non indennizza i danni:

- 1 causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;
- 2 causati da *esplosione* o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- 3 causati o agevolati con dolo del *Contraente* o dell'*Assicurato*, dei

familiari conviventi, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata qualora l'*Assicurato* sia una persona giuridica;

- 4 causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, mareggiate, inondazioni, alluvioni, allagamenti;
- 5 di smarrimento o di furto dei *beni assicurati* avvenuti in occasione degli eventi previsti dalla presente Sezione;
- 6 di *scoppio o implosione* alla macchina od all'impianto nel quale si è verificato se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
- 7 verificatisi in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici, di *terrorismo* o di sabotaggio organizzato, salvo che l'*Assicurato* provi che il *sinistro* non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- 8 subiti dalle *merci* in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'*assicurazione*;
- 9 di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti all'azione meccanica del fulmine ed altri eventi per i quali è prestata l'*assicurazione*;
- 10 indiretti ovvero qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei *beni assicurati*.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

CONDIZIONI FACOLTATIVE

(Operanti sui *beni assicurati* - se richiamate - relativamente alle ubicazioni indicate nel *modulo di polizza* e ferma l'efficacia del punto 2.10 "Delimitazioni".

Per le presenti condizioni facoltative operano, se previsti, *franchigie, scoperti e limiti di indennizzo* esposti al punto 2.11 o sul *modulo di polizza*).

A BENI ASSICURATI A CONDIZIONI SPECIALI

Reale Mutua rimborsa all'Assicurato il costo del materiale e delle operazioni manuali e meccaniche per la riparazione, ricostruzione o rifacimento dei *beni assicurabili a condizioni speciali*, **escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione od artistico o scientifico.**

La garanzia opera sia per i rischi assicurati previsti al punto 2.1 "Rischio assicurato" sia per le Condizioni Facoltative operanti.

Il rimborso sarà limitato ai costi effettivamente sostenuti entro un anno dal sinistro e verrà corrisposto da Reale Mutua soltanto dopo che i beni distrutti o danneggiati saranno stati ricostruiti, riparati o rimpiazzati.

La presente Condizione Facoltativa è prestata a *primo rischio assoluto* sino alla concorrenza della *somma assicurata* indicata nel *modulo di polizza*.

B INTEGRAZIONE SPESE DI DEMOLIZIONE, SGOMBERO E TRASPORTO DEI RESIDUI DEL SINISTRO

Ad integrazione di quanto previsto al punto 2.1 C) 1) "Rischio assicurato", Reale Mutua rimborsa le spese sostenute per demolire, sgomberare, trattare, trasportare e stoccare a discarica idonea i residui del *sinistro* indennizzabile a termini della presente Sezione.

Il rimborso non compete per le Condizioni Facoltative E "Fenomeno elettrico" e O "Spargimenti di acqua" anche se operanti.

La presente Condizione Facoltativa è prestata a *primo rischio assoluto* sino alla concorrenza della *somma assicurata* indicata nel *modulo di polizza*.

C RICORSO TERZI

Reale Mutua tiene indenne l'Assicurato di quanto egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni materiali e diretti involontariamente cagionati ai beni di *terzi* da *sinistro* indennizzabile a termini della presente Sezione.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi **entro il limite indicato al punto 2.11 "Franchigie, scoperti e limiti di indennizzo".**

Reale Mutua non risarcisce i danni:

- a a beni che il Contraente/Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo salvo i veicoli dei prestatori di lavoro ed i mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi trasportate;**
- b di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua dell'aria e del suolo.**

Non sono considerati terzi:

- ♦ il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché ogni altro parente od affine se con lui conviventi;
- ♦ il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente, quando l'Assicurato sia una persona giuridica;
- ♦ le Società che, rispetto all'Assicurato che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

collegate, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile nel testo di cui al D.L. 9 aprile 1991, n. 127, nonché gli amministratori delle medesime.

L'Assicurato deve immediatamente informare Reale Mutua delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e Reale Mutua avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso di Reale Mutua.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

La presente Condizione Facoltativa è prestata a *primo rischio assoluto* sino alla concorrenza della *somma assicurata* indicata nel *modulo di polizza*.

D RISCHIO LOCATIVO

Reale Mutua, nei casi di responsabilità del *Contraente/Assicurato* a termini degli artt. 1588, 1589 e 1611 Codice Civile risarcisce i danni materiali direttamente cagionati da *incendio* o da altro evento assicurato dalla presente Sezione ai locali tenuti in locazione dall'Assicurato, ferma l'applicazione della *regola proporzionale* di cui al punto 5.17 "Assicurazione parziale e deroga alla regola proporzionale".

La presente Condizione Facoltativa opera qualora non assicurato il *fabbricato*.

E FENOMENO ELETTRICO

A parziale deroga del punto 2.10 9) "Delimitazioni", Reale Mutua indennizza l'Assicurato dei danni materiali direttamente causati da fenomeno elettrico per effetto di correnti o scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati ai seguenti *beni assicurati*: *fabbricato, macchinario, attrezzature, arredamento*.

Sono esclusi dall'assicurazione i

danni:

a causati ai tubi elettronici od alle lampade ad incandescenza;

b causati da corrosione, incrostazione, deperimento, usura, logoramento che siano conseguenza normale dell'uso e funzionamento o causati dagli effetti gradualmente degli agenti atmosferici;

c dovuti alla mancanza di adeguata manutenzione;

d alle *apparecchiature elettroniche*.

La presente Condizione Facoltativa è prestata a *primo rischio assoluto* sino alla concorrenza della *somma assicurata* indicata nel *modulo di polizza*.

F INDENNITÀ AGGIUNTIVA A PERCENTUALE

Reale Mutua indennizza all'Assicurato un'indennità aggiuntiva per un importo forfettario pari al 10% dell'*indennizzo* computato a termini contrattuali relativamente ai singoli *beni assicurati* per i quali la garanzia è specificatamente accordata.

La garanzia opera sui beni se assicurati: *fabbricato, macchinario, attrezzatura ed arredamento, merci* (in forma fissa e/o flottante), altre partite *fabbricato*, altre partite *contenuto* e sulle Condizioni Facoltative richiamate nel *modulo di polizza* **escluse le seguenti**: **B "Integrazione spese di demolizione, sgombero e trasporto dei residui del *sinistro*", C "Ricorso terzi", E "Fenomeno elettrico", O "Spargimenti di acqua"; Q "Rimborso spese di ricerca guasti", P "Gelo", G "Maggiori costi" e U "Perdita Pigioni".**

G MAGGIORI COSTI

A parziale deroga del punto 2.10 10) "Delimitazioni", in caso di *sinistro* indennizzabile a termini della presente Sezione che provochi l'interruzione parziale o totale dell'*attività*, Reale Mutua rimborsa, le spese necessarie per il proseguimento

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

dell'*attività*, sempreché tali spese siano debitamente documentate, sostenute durante il periodo di *indennizzo* e riguardino, a titolo di esempio:

- ◆ l'uso di macchine o impianti in sostituzione di quelli danneggiati o distrutti;
- ◆ il lavoro straordinario, anche notturno e festivo, del personale;
- ◆ le lavorazioni presso terzi;
- ◆ la fornitura di energia elettrica o termica da parte di terzi;
- ◆ gli affitti di locali per il trasferimento temporaneo dell'*attività* compresi i relativi costi di trasferimento.

Reale Mutua non risponde delle maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:

- ◆ scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità;
- ◆ difficoltà di reperimento delle *merci* o delle macchine/impianti imputabili ad eventi eccezionali o di forza maggiore, quali a titolo di esempio disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra.

Per periodo di indennizzo si intende il periodo strettamente necessario per la riparazione o il rimpiazzo dei *beni assicurati*, danneggiati o distrutti, e che avrà durata massima di 3 mesi dal verificarsi del *sinistro*.

Non sono rimborsabili spese sostenute successivamente alla scadenza del periodo di indennizzo.

La presente Condizione Facoltativa è prestata a *primo rischio assoluto* sino alla concorrenza della *somma assicurata* indicata nel *modulo di polizza*.

H EVENTI SOCIO-POLITICI

A parziale deroga del punto 2.10 7) "Delimitazioni", Reale Mutua indennizza all'*Assicurato*:

- 1** i danni materiali direttamente causati ai *beni assicurati* da *incendio, esplosione, scoppio*, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate verificatisi in

conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di sabotaggio;

- 2** gli altri danni materiali direttamente causati ai beni assicurati, anche a mezzo di ordigni esplosivi, verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi compresi quelli di sabotaggio.

Sono esclusi dall'assicurazione i danni:

- a** di inondazione o frana;
- b** di *rapina, estorsione, saccheggio* od imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- c** verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione dei *beni assicurati* per ordine di qualunque Autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata;
- d** di scritte od imbrattamento ad eccezione di quelli verificatisi all'interno dei *fabbricati assicurati*;
- e** di *terrorismo*;
- f** verificatisi in occasione di *furto* commesso o tentato;
- g** da contaminazione di virus informatici di qualsiasi tipo, sostanze chimiche e biologiche;
- h** subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno;
- i** causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre.

La presente Condizione Facoltativa, fermo quanto sopra esposto, è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano i *beni assicurati*, **con avvertenza che, qualora l'occupazione medesima si protrasse per oltre cinque giorni**

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

consecutivi, Reale Mutua indennizza i soli danni di **incendio, esplosione e scoppio, implosione** caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, anche se verificatisi durante il suddetto periodo.

Ai fini della presente Condizione Facoltativa non sono considerati terzi:

- ◆ il coniuge, i genitori, i figli del **Contraente o dell'Assicurato**;
- ◆ qualsiasi altro parente o affine se con loro conviventi;
- ◆ il legale rappresentante, il Socio a responsabilità illimitata, l'Amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui ai punti che precedono, quando il **Contraente o l'Assicurato** non sia una persona fisica.

Relativamente alle *lastre*, qualora fosse operante la Condizione Facoltativa T "Rottura lastre", la presente Condizione Facoltativa opererà per la parte di danno eccedente i limiti previsti dalla suddetta Condizione Facoltativa.

Reale Mutua ha la facoltà, in qualunque momento, di recedere dalla presente Condizione Facoltativa mediante preavviso di giorni 30 da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata.

In caso di recesso, trascorsi 30 giorni da quello in cui il recesso medesimo ha avuto effetto, Reale Mutua metterà a disposizione del **Contraente** la parte di *premio* netto relativo alla presente Condizione Facoltativa per il periodo di rischio non corso.

beni assicurati da **incendio, esplosione, scoppio, implosione**, caduta aeromobili, loro parti e cose da essi trasportate verificatesi in conseguenza di **terrorismo**;

b gli altri danni materiali direttamente causati ai *beni assicurati*, anche a mezzo di ordigni esplosivi, verificatisi in conseguenza di **terrorismo**.

Reale Mutua non risponde dei danni di contaminazione da:

- ◆ sostanze chimiche e biologiche;
- ◆ virus informatici di qualsiasi tipo.

Ai fini della presente Condizione Facoltativa non sono considerati terzi:

- ◆ il coniuge, i genitori, i figli del **Contraente o dell'Assicurato**;
- ◆ qualsiasi altro parente o affine se con loro conviventi;
- ◆ il legale rappresentante, il Socio a responsabilità illimitata, l'Amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui ai punti che precedono, quando il **Contraente o l'Assicurato** non sia una persona fisica.

Reale Mutua ha la facoltà, in qualunque momento, di recedere dalla presente Condizione Facoltativa mediante preavviso di giorni 7 da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata.

In caso di recesso, trascorsi 30 giorni da quello in cui il recesso medesimo ha avuto effetto, Reale Mutua metterà a disposizione del **Contraente** la parte di *premio* netto relativo alla presente Condizione Facoltativa per il periodo di rischio non corso.

I TERRORISMO

La presente opera solo in abbinamento alla Condizione Facoltativa H "Eventi socio-politici" ed a parziale deroga della medesima.

Reale Mutua indennizza all'Assicurato:

a i danni materiali direttamente causati ai

L VENTO E GRANDINE

Reale Mutua indennizza all'Assicurato i danni materiali direttamente causati ai *beni assicurati* da:

- ◆ grandine, vento e quanto da esso trasportato, quando detti eventi siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

beni, assicurati o non, posti nelle vicinanze;

- ♦ bagnamento verificatosi all'interno di *fabbricati*, purché avvenuto contestualmente all'evento ed a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al *tetto*, alle pareti o ai serramenti, dalla violenza degli eventi di cui sopra. **Qualora sia assicurato solo il *fabbricato*, Reale Mutua indennizza le sole parti del *fabbricato* danneggiato.**

Reale Mutua non indennizza i danni causati da:

- ♦ intasamento o traboccamento di gronde o pluviali senza rottura degli stessi;
- ♦ fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali;
- ♦ mareggiata e penetrazione di acqua marina;
- ♦ formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
- ♦ gelo, sovraccarico di neve;
- ♦ cedimento o franamento del terreno;

ancorché verificatisi a seguito degli eventi di cui sopra.

Reale Mutua non indennizza i danni subiti da:

- ♦ alberi, cespugli, coltivazioni arboree, floreali ed agricole in genere;
- ♦ *beni assicurati* mobili all'aperto, ad eccezione dei serbatoi, silos metallici e in vetroresina ed impianti fissi per natura e destinazione;
- ♦ recinti non in muratura, cancelli, gru, cavi aerei, ciminie e camini, tende, reti e teloni in genere ed antenne e consimili installazioni esterne;
- ♦ *fabbricati* o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche

se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro);

- ♦ capannoni pressostatici, tendo - tensostrutture e simili, serre, baracche in legno o plastica e quanto in essi contenuto;
- ♦ vetrate e lucernari in genere, serramenti e insegne a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal *tetto* o dalle pareti;
- ♦ lastre di cemento-amianto o fibro-cemento e manufatti di materia plastica per effetto di grandine.

M VENTO E GRANDINE SU FRAGILI

La presente opera solo in abbinamento alla Condizione Facoltativa L "Vento e grandine" ed a parziale deroga della medesima.

Reale Mutua indennizza l'Assicurato dei danni materiali direttamente causati alle seguenti parti del *fabbricato* assicurato anche se facenti parte di *fabbricati* o tettoie aperte da uno o più lati :

- a** serramenti, insegne, vetrate e lucernari in genere per effetto di grandine, vento e quanto da esso trasportato;
- b** manufatti di materia plastica, lastre in fibro-cemento o cemento-amianto per effetto di grandine.

Ai soli fini della presente Condizione Facoltativa e limitatamente ai soli danni subiti dai manufatti di materia plastica, lastre in fibro-cemento o cemento-amianto, si precisa che la clausola *valore a nuovo* si intende non applicabile.

Relativamente alle *lastre*, qualora fosse operante la Condizione Facoltativa T "Rottura lastre", la presente Condizione Facoltativa opererà per la parte di danno eccedente i limiti previsti dalla suddetta Condizione Facoltativa.

La Condizione Facoltativa opera sul *fabbricato*.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

N ACQUA PIOVANA

La presente opera solo in abbinamento alla Condizione Facoltativa L “Vento e grandine” ed a parziale deroga della medesima.

Reale Mutua indennizza i danni materiali direttamente causati ai *beni assicurati* da:

- 1** acqua piovana ed eventuale conseguente rigurgito dei sistemi di scarico, di gronde e pluviali;
- 2** acqua piovana penetrata nel *fabbricato* per intasamento di gronde e pluviali dovuto **esclusivamente a neve e/o grandine.**

Reale Mutua non indennizza i danni:

- a** causati ai *beni assicurati* a seguito ad infiltrazioni di acqua dal terreno, a gelo e ad accumulo di neve;
- b** causati ai *beni assicurati* dalla penetrazione di acqua piovana attraverso porte, finestre, lucernari e serramenti in genere lasciati aperti;
- c** causati ai *beni assicurati* da fuoriuscita di acqua dagli argini di corsi naturali ed artificiali, da laghi, bacini, dighe anche se derivanti da acqua piovana;
- d** alle *merci* la cui base è posta ad altezza inferiore a 10 cm dal livello del pavimento;
- e** ai *beni assicurati* mobili posti all'aperto;
- f** alle *merci* poste nei locali interrati e seminterrati.

O SPARGIMENTI DI ACQUA

Reale Mutua indennizza all'Assicurato i danni materiali direttamente causati ai *beni assicurati* da spargimento di acqua e/o fluidi in genere conseguente a rottura accidentale degli impianti al servizio del *fabbricato* assicurato o contenente i *beni assicurati*.

Sono esclusi dall'assicurazione i danni causati da:

- 1** umidità e stillicidio;
- 2** rigurgito o trabocco di fognature;
- 3** rotture causate da gelo;
- 4** rotture di tubazioni e condutture interrate;

5 rotture di impianti automatici di estinzione;

6 bagnamento a *merci* la cui base è posta ad altezza inferiore a 10 cm. dal pavimento.

Sono esclusi dall'assicurazione i danni subiti da :

7 *merci* poste in locali interrati o seminterrati.

Reale Mutua non rimborsa le spese per la demolizione ed il ripristino di parti di *fabbricato* - anche se assicurato - ed impianti sostenute allo scopo di eliminare la rottura che ha dato origine allo spargimento di acqua e/o fluidi in genere.

P GELO

La presente opera solo in abbinamento alla Condizione Facoltativa O “Spargimenti di acqua” ed a parziale deroga della medesima.

Reale Mutua indennizza i danni materiali direttamente causati da gelo ai *beni assicurati*, conseguenti a rotture di impianti idrici, igienici, di riscaldamento, condizionamento, tecnici e relative tubazioni e/o condutture.

Reale Mutua non risponde dei danni:

- a** da spargimento di acqua proveniente da canalizzazioni, tubazioni e/o condutture interrate e/o installate all'esterno del *fabbricato*;
- b** ai locali sprovvisti di impianti di riscaldamento (ad eccezione del locale contenente la centrale termica) oppure con impianto non in funzione da oltre 48 ore consecutive prima del *sinistro*;
- c** da stillicidio e umidità;
- d** subiti dai *beni assicurati* posti all'aperto.

La garanzia Condizione Facoltativa opera sui beni, se assicurati *fabbricato e/o macchinario, attrezzatura, arredamento e/o beni assicurati a condizioni speciali*.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

Q RIMBORSO SPESE DI RICERCA GUASTI

La presente opera solo in abbinamento alla Condizione Facoltativa O “Spargimenti di acqua” ed a parziale deroga della medesima.

In caso di danno indennizzabile a termini della Condizione Facoltativa O “Spargimenti di acqua”, Reale Mutua rimborsa all'Assicurato:

- a** le spese sostenute per ricercare, riparare o sostituire le tubazioni e relativi raccordi che hanno dato origine alla spargimento di acqua e/o fluidi in genere;
- b** le spese necessariamente sostenute allo scopo di cui al punto a) per la demolizione o il ripristino di parti del *fabbricato* assicurato.

R DISPERSIONE LIQUIDI

Reale Mutua indennizza all'Assicurato i danni di dispersione delle *merci* liquide inerenti l'*attività* indicata nel *modulo di polizza*, contenute in serbatoi, causata unicamente da rottura accidentale dei predetti contenitori.

Reale Mutua non indennizza:

- a** i danni di stillicidio, dovuti a **corrosione, usura od imperfetta tenuta strutturale dei contenitori;**
- b** i danni di dispersione da **contenitori di capacità inferiore a 300 litri;**
- c** i danni causati ad altri beni dalla **dispersione del liquido;**
- d** le spese sostenute per la **ricerca della rottura e per la sua riparazione.**

La presente Condizione Facoltativa è prestata a *primo rischio assoluto* sino alla concorrenza della *somma assicurata* indicata nel *modulo di polizza*.

S MERCI IN REFRIGERAZIONE

A parziale deroga del punto 2.10 8) “Delimitazioni”, Reale Mutua indennizza all'Assicurato i danni materiali

direttamente causati alle *merci* in refrigerazione assicurate da:

- a** mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo;
- b** fuoriuscita del fluido frigorifero; conseguenti a:
- c** *incendio, azione meccanica fulmine, esplosione, scoppio, implosione, caduta aeromobili, onda sonica;*
- d** eventi garantiti dalla Condizione Facoltativa E “Fenomeno Elettrico”, se operante;
- e** l'accidentale verificarsi di guasti o rotture nell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e di sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell'acqua o di fluidi refrigeranti e di produzione o distribuzione dell'energia elettrica direttamente pertinenti all'impianto stesso.

La Condizione Facoltativa si intende operante anche se gli eventi previsti ai punti a) e b) di cui sopra sono causati da persone (*prestatori di lavoro* o non del *Contraente* o dell'Assicurato) che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di *terrorismo* o di sabotaggio, **a condizione che siano operanti le condizioni facoltative H “Eventi sociopolitici” ed I “Terrorismo”.**

La garanzia ha effetto se la mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo ha avuto durata continuativa non minore di 24 ore.

La presente Condizione Facoltativa è prestata a *primo rischio assoluto* sino alla concorrenza della *somma assicurata* indicata nel *modulo di polizza*.

T ROTTURA LASTRE

Reale Mutua rimborsa all'Assicurato le spese sostenute per la sostituzione delle *lastre* assicurate con altre nuove uguali o equivalenti per caratteristiche, dovute a rottura per qualunque causa.

Si intendono compresi i costi di trasporto ed installazione.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

Sono comunque comprese le rotture anche se causate con colpa grave del *Contraente* o dell'*Assicurato*, dei familiari conviventi o delle persone di cui il *Contraente* o l'*Assicurato* deve rispondere a norma di legge, nonché dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata.

Ferme le delimitazioni di cui al punto 2.10 1) usque 6) “Delimitazioni”, Reale Mutua non rimborsa le rotture:

- a derivanti da: crollo di *fabbricato* o distacco di parti di esso, cedimento del terreno o assestamento del *fabbricato*, restauro dei locali, operazioni di trasloco, lavori sulle *lastre* o ai relativi supporti, sostegni o cornici, rimozione delle *lastre* o degli *infissi* o dei mobili su cui le stesse sono collocate;**
- b causate o agevolate con dolo del *Contraente* o dell'*Assicurato*, dei familiari conviventi, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata;**
- c di *lastre* che alla data dell'entrata in vigore della presente *polizza* non fossero integre ed esenti da difetti;**
- d alle *lastre* oggetto di commercializzazione, produzione e/o riparazione.**

Le scheggiature le rigature non costituiscono rotture indennizzabili a termini di *polizza*.

La presente Condizione Facoltativa è prestata *a primo rischio assoluto* sino alla concorrenza della *somma assicurata* indicata nel *modulo di polizza*.

U PERDITA PIGIONI

A parziale deroga del punto 2.10 10) “Delimitazioni” in caso di *sinistro*, indennizzabile a termini della presente Sezione che abbia colpito il *fabbricato* – se assicurato –, tale da rendere lo stesso totalmente o parzialmente inagibile, Reale Mutua pagherà quella parte di pigione, desumibile da contratti di locazione regolarmente registrati e relativa ai locali

danneggiati, non più percepibile per effetto di detta inagibilità per il tempo necessario al loro ripristino, comunque non oltre il limite di un anno.

Si intendono compresi in garanzia per l'importo della pigione presumibile ad essi relativa anche i locali occupati ed in uso all'*Assicurato* (proprietario).

La presente Condizione Facoltativa non è operante in presenza di polizza collegata “Danni da interruzione di esercizio”.

La presente Condizione Facoltativa è prestata *a primo rischio assoluto* sino alla concorrenza della *somma assicurata* indicata nel *modulo di polizza*.

V SOVRACCARICO NEVE

La presente opera in abbinamento alla Condizione Facoltativa L “Vento e grandine”.

Reale Mutua indennizza i danni materiali direttamente causati ai *beni assicurati* da sovraccarico neve e conseguente crollo totale o parziale del *fabbricato* anche se aperto da uno o più lati., nonché i conseguenti danni di bagnamento ai *beni assicurati*.

Per crollo si intende :

- ◆ il completo distacco e conseguente caduta di una o più parti del *fabbricato* dal resto della sua struttura;
- ◆ una deformazione della struttura portante del *fabbricato* che ne abbia compromesso la stabilità determinando un evidente pericolo di rovina.

La semplice deformazione di una o più parti del *fabbricato* priva dei requisiti sopra indicati non costituisce crollo.

Reale Mutua non indennizza i danni causati:

- 1 da valanghe e slavine;**
- 2 da gelo, ancorché conseguente a evento coperto dalla presente garanzia;**
- 3 ai *fabbricati* non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve (*) ed ai loro contenuti anche se assicurati;**
- 4 ai *fabbricati* in costruzione o in**

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della presente garanzia), ai **fabbricati** in rovina od in stato di abbandono ed ai loro contenuti anche se assicurati;

5 ai capannoni pressostatici, tendotensostrutture e simili ed al loro contenuto;

6 a lucernari, vetrate e serramenti in genere, insegne, antenne impianti fotovoltaici, solari e consimili installazioni esterne, nonché all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del **fabbricato** in seguito al sovraccarico di neve.

(*) a. D.M. del Ministero dei Lavori Pubblici del 12 febbraio 1982 (G.U. n. 56 del 26/2/82): aggiornamento delle norme

Tecniche relative ai "Criteri Generali per la verifica della sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi" e successive modifiche;

b. eventuali disposizioni locali.

Z TERREMOTO

A parziale deroga del punto 2.10 4) "Delimitazioni", Reale Mutua indennizza all'Assicurato i danni materiali direttamente causati - compresi quelli di *incendio, esplosione, scoppio* - ai *beni assicurati* indicati nel *modulo di polizza*, per effetto di terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

Reale Mutua non indennizza i danni:

a causati da esplosione, emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto;

b causati da eruzione vulcanica, da

inondazione, da maremoto;

c causati da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sui beni assicurati;

d di *furto*, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;

e indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei beni assicurati.

Agli effetti della presente Condizione Facoltativa sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al *sinistro* indennizzabile ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo *sinistro*".

Reale Mutua ha la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla Condizione Facoltativa prestata con la presente clausola, con preavviso di trenta giorni decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione, da farsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

In caso di recesso, Reale Mutua rimborsa la quota di *premio* imponibile relativa al periodo di rischio non corso.

J INONDAZIONI, ALLUVIONI, ALLAGAMENTI

A parziale deroga del punto 2.10 4) "Delimitazioni", Reale Mutua indennizza all'Assicurato i danni materiali direttamente causati, compresi, quelli di *incendio, esplosione, scoppio*, ai *beni assicurati* indicati nel *modulo di polizza*, per effetto di inondazione, alluvione, allagamento in

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

genere anche se tali eventi sono causati da Terremoto.

Reale Mutua non indennizza i danni:

- a causati da mareggiata, marea, maremoto, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione;**
- b causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione, alluvione, allagamento sui beni assicurati;**
- c di franamento, cedimento o smottamento del terreno;**
- d a beni mobili all'aperto;**

e alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a cm 10 dal pavimento;

f ai beni assicurati posti nei locali interrati e/o seminterrati.

Reale Mutua ha la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla Condizione Facoltativa prestata con la presente clausola, con preavviso di trenta giorni decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione, da farsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

In caso di recesso, Reale Mutua rimborsa la quota di *premio* imponibile relativa al periodo di rischio non corso

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

2.11 **FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO**

Relativamente ad ogni singola *ubicazione* in caso di *sinistro* verranno applicati *franchigie, scoperti e limiti di indennizzo* sotto elencati, salvo se diversamente precisato sul Mod. 5060 VAR.

LIMITI DI INDENNIZZO

L'assicurazione è prestata, fermo il disposto del punto 5.17 "Assicurazione parziale e deroga alla regola proporzionale" con i seguenti *limiti di indennizzo*:

1 per *denaro e valori*: nel limite di

1/10 della *somma assicurata* per *macchinario, attrezzature, arredamento* con il massimo di € 2.600;

2 per *quadri, tappeti, oggetti d'arte, sculture, arazzi, raccolte e collezioni, preziosi, mosaici, affreschi e beni aventi valore artistico od affettivo*, si intende operante un *limite di indennizzo* di € 15.500 per *sinistro* con il limite per singolo oggetto pari ad € 2.600 nell'ambito della *somma assicurata* alla partita *macchinario, attrezzature, arredamento*.

	RISCHIO ASSICURATO punto 2.1	FRANCHIGIA €	SCOPERTO	LIMITE INDENNIZZO
A	Danni causati, derivanti o connessi a lavori di manutenzione straordinaria	-----	10%	-----
C 1	Spese per demolire, sgomberare, trattare, trasportare e stoccare i residui del <i>sinistro</i>	-----	-----	10% dell'indennizzo per <i>sinistro</i> con il limite di € 20.000
C 2	Rimuovere, depositare e ricollocare <i>macchinario, attrezzature, arredamento, merci</i>	-----	-----	10% dell'indennizzo per <i>sinistro</i> con il limite di € 5.000
D 1	Onorari periti, consulenti e professionisti	-----	-----	5% dell'indennizzo per <i>sinistro</i> con il limite di € 5.000
D 2	Rimpiazzo combustibile	-----	-----	€ 5.000 per <i>sinistro</i>
	COLLOCAZIONE DEI BENI ASSICURATI punto 2.7	FRANCHIGIA €	SCOPERTO	LIMITE INDENNIZZO
	<i>Macchinari, arredamento, attrezzature, merci, beni assicurati a condizioni speciali presso terzi ed altre ubicazioni</i>	-----	-----	10% delle rispettive somme <i>assicurate</i> con il massimo di € 50.000 per <i>ubicazione</i>

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

	CONDIZIONI FACOLTATIVE	FRANCHIGIA €	SCOPERTO	LIMITE INDENNIZZO
C	RICORSO TERZI	-----	-----	<i>Modulo di polizza</i>
	Per i danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi	-----	-----	Sottolimito del 10% della somma assicurata indicata nel modulo di polizza
E	FENOMENO ELETTRICO	500	10%	<i>Modulo di polizza</i>
G	MAGGIORI COSTI	500	-----	<i>Modulo di polizza</i>
H	EVENTI SOCIO POLITICI Classe territoriale I: Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia	2.500	20%	70% delle somme assicurate relative ai singoli beni assicurati
	Classe territoriale II: Restanti regioni	2.500	10%	
I	TERRORISMO	2.500	10%	70% delle somme assicurate relative ai singoli beni assicurati con il massimo di € 2.500.000
L	VENTO E GRANDINE	1.500	10%	70% delle somme assicurate relative ai singoli beni assicurati
M	VENTO E GRANDINE SU FRAGILI Classe territoriale I: Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia	1.500	5%	10% della somma assicurata per i fabbricati con il massimo di € 50.000 per sinistro ed annualità assicurativa
	Classe territoriale II: Abruzzo, Lazio, Marche, Toscana, Umbria	2.000	10%	10% della somma assicurata per i fabbricati con il massimo di € 50.000 per sinistro ed annualità assicurativa
	Classe territoriale III: Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Trentino Alto Adige, Valle d'Aosta, Veneto	2.500	15%	10% della somma assicurata per i fabbricati con il massimo di € 50.000 per sinistro ed annualità assicurativa
N	ACQUA PIOVANA	500	10%	<i>Modulo di polizza</i>

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

	CONDIZIONI FACOLTATIVE	FRANCHIGIA €	SCOPERTO	LIMITE INDENNIZZO
O	SPARGIMENTI DI ACQUA	250	10%	€ 50.000 per sinistro ed annualità assicurativa
P	GELO	250	10%	Modulo di polizza
Q	RIMBORSO SPESE DI RICERCA GUASTI	250	-----	€ 3.000 per sinistro € 10.000 per annualità assicurativa
R	DISPERSIONE LIQUIDI	500	10%	Modulo di polizza
S	MERCI IN REFRIGERAZIONE	1.000	10%	Modulo di polizza
T	ROTTURA LASTRE	100	-----	Modulo di polizza con il limite di € 1.000 per singola lastra danneggiata
U	PERDITA PIGIONI	250	-----	Modulo di polizza
V	SOVRACCARICO NEVE	2.000	10%	30% delle somme assicurate relative ai singoli beni assicurati con il massimo di € 2.500.000
	Relativamente ai soli fabbricati vuoti ed inoccupati	2.000	20%	30% delle somme assicurate relative ai singoli beni assicurati con il massimo di € 1.000.000
Z	TERREMOTO	Modulo di polizza	Modulo di polizza	Modulo di polizza
J	INONDAZIONI, ALLUVIONI, ALLAGAMENTI	Modulo di polizza	Modulo di polizza	Modulo di polizza

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

La Sezione Furto è operante - se richiamata - relativamente alle ubicazioni indicate nel modulo di polizza

Reale Mutua presta le garanzie esclusivamente sui *beni assicurati* indicati nel modulo di polizza e ferma l'efficacia del punto 3.5 "Delimitazioni".

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

3.1 RISCHIO ASSICURATO

A Reale Mutua indennizza l'Assicurato dei danni materiali direttamente causati ai *beni assicurati*, anche se di proprietà di terzi, da:

1 *furto*, a condizione che l'autore del *furto* si sia introdotto nei locali contenenti i *beni assicurati*:

a violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso fraudolento di chiavi, uso di grimaldelli o di arnesi simili;

b per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;

c in altro modo rimanendovi clandestinamente purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta poi a mezzi di chiusura operanti.

Se per i *beni assicurati* sono previsti in polizza dei mezzi di custodia, Reale Mutua indennizza il danno soltanto se l'autore del *furto*, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopracitati, abbia violato tali mezzi come previsto al punto 1) a);

2 *rapina* ed *estorsione* **sempreché avvenuta nei locali indicati nel modulo di polizza.**

La garanzia è operante anche quando le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi all'interno dei locali contenenti i *beni assicurati*;

3 guasti cagionati dai ladri a *fissi ed infissi* a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali contenenti i *beni assicurati* compresi i danni alle parti di muro a contatto con l'*infisso* danneggiato e compreso il *furto* dei medesimi in occasione di *furto*, tentato *furto* o *rapina*. **La garanzia non opera per i *fabbricati* in rovina, in evidente stato di abbandono, in corso di costruzione e/o ristrutturazione;**

4 atti vandalici commessi sui *beni assicurati* dai ladri in occasione di *furto*, *rapina* o *estorsione* consumati o tentati;

5 perdita di *denaro e valori* durante il trasporto.

La garanzia opera per i seguenti eventi avvenuti all'esterno dei locali contenenti i *beni assicurati*:

◆ il *furto* avvenuto in seguito ad *infortunio* o improvviso malore del *portavalori*;

◆ il *furto con destrezza*, limitatamente ai casi in cui il *portavalori* ha indosso o a portata di mano il *denaro e valori*;

◆ il *furto* strappando di mano o di dosso al *portavalori* il *denaro e valori*;

◆ la *rapina*.

L'*assicurazione* è estesa al temporaneo deposito di *denaro e valori* nelle abitazioni del *portavalori* o di terzi ove abbia a soggiornare.

B Reale Mutua rimborsa, anche in eccedenza alle *somme assicurate*, le seguenti spese ragionevolmente sostenute e documentate:

1 spese sanitarie conseguenti ad *infortunio* subito dal *portavalori* a seguito degli eventi previsti al punto A) 5);

2 spese per la duplicazione dei documenti personali sottratti al *portavalori* a seguito degli eventi previsti al punto A) 5);

3 spese per l'installazione o il potenziamento di blindature, serrature, inferriate, congegni di bloccaggio e impianti di allarme al fine di migliorare l'efficacia protettiva dei mezzi esistenti violati in occasione di *furto* o *rapina* consumati o tentati- alla condizione essenziale che tali spese siano

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

documentate entro 60 giorni dalla data di accadimento del *sinistro* medesimo sempreché non sia stata inviata da Reale Mutua comunicazione di recesso dal contratto per *sinistro*;

- 4** spese ed onorari di competenza del Perito, Consulenti e Professionisti che l'*Assicurato* avrà scelto e nominato, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell'*Assicurato* a seguito

di nomina del terzo Perito. Qualora il *sinistro* interessi più Sezioni prestate con la presente polizza si conviene che Reale Mutua indennizzerà i suddetti onorari una sola volta.

Per le presenti garanzie operano, se previsti, *franchigie, scoperti e limiti di indennizzo* esposti al punto 3.10.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

3.2 CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MEZZI DI CHIUSURA

Reale Mutua assicura i danni di *furto* a condizione che i *beni assicurati* siano riposti all'interno di *fabbricati* aventi le seguenti caratteristiche costruttive e mezzi di chiusura:

- a** pareti perimetrali e copertura di vivo, cotto, calcestruzzo, vetrocemento, *vetro stratificato anticrimine e/o antivandalismo*, cemento armato e non;
- b** *tetto* senza lucernari in cemento armato o laterizio armato o in vetrocemento armato totalmente fisso, se la linea di gronda è di altezza inferiore a 4 metri dal suolo o da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno (senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale);
- c** tutte le aperture verso l'esterno dei *fabbricati* contenenti i *beni assicurati* - situate a meno di 4 metri dal suolo o da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno (senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale) - difese, per tutta la loro estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, *vetro stratificato anticrimine e/o antivandalismo*, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti o altri idonei congegni - questi ultimi - manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protette da inferriate fissate nel muro.

Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 900 cmq e con lato minore non superiore a 18 cm, oppure, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli o di superficie non superiore a 400 cmq. Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cmq.

Reale Mutua non indennizza i danni di *furto* resi possibili dalla mancanza di mezzi di protezione e chiusura indicati al presente punto c).

Reale Mutua indennizza i danni a termini di polizza, sotto deduzione di uno *scoperto* come indicato al punto 3.10 "*Franchigie, scoperti e limiti di indennizzo*" che rimarrà a carico dell'*Assicurato* nel solo caso in cui il *furto* avvenga attraverso aperture e/o protezioni e/o *fabbricati* contenenti i *beni assicurati* con caratteristiche difformi in modo peggiorativo rispetto a quelle sopraelencate.

3.3 VALORE DEI BENI ASSICURATI

L'*assicurazione* del *contenuto* è prestata:

- ◆ per il *macchinario, attrezzatura, arredamento* ed i *beni assicurabili a condizioni speciali* al valore a nuovo;
- ◆ per le *merci* al *valore commerciale*, comprese eventuali imposte di fabbricazione e diritti doganali;
- ◆ per le *merci* vendute in attesa di consegna al prezzo di vendita convenuto comprese eventuali imposte di fabbricazione e i diritti doganali, dedotte le spese risparmiate per la mancata consegna, sempreché non risulti possibile sostituirle con equivalenti merci illese. **La vendita dovrà essere comprovata da documento scritto di richiesta d'ordine inviato dal committente ed accettato dall'*Assicurato* in data antecedente il *sinistro*;**
- ◆ per le *apparecchiature elettroniche* e *fissi* ed *infissi* al valore a nuovo;
- ◆ per il *denaro* e *valori* al *valore nominale*;
- ◆ per i *preziosi* al *valore commerciale*;
- ◆ quadri, tappeti, oggetti d'arte, sculture, arazzi, raccolte e collezioni, mosaici, affreschi e beni aventi valore artistico od affettivo al *valore commerciale*.

3.4 BENI ASSICURATI A CONDIZIONI SPECIALI

Reale Mutua rimborsa il costo del materiale e delle operazioni manuali e meccaniche per la riparazione, ricostruzione, rifacimento o riacquisto dei *beni assicurabili a condizioni*

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

speciali escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione o artistico o scientifico.

La garanzia opera per i *beni assicurabili a condizioni speciali* per i rischi previsti al punto 3.1 "Rischio assicurato" e per le Condizioni Facoltative operanti.

L'indennizzo sarà limitato al rimborso dei costi effettivamente sostenuti entro un anno dal sinistro e verrà corrisposto da Reale Mutua soltanto dopo che i beni rubati o danneggiati saranno stati ricostruiti, riparati o rimpiazzati.

3.5 DELIMITAZIONI

Reale Mutua non indennizza i danni:

- 1 verificatisi in conseguenza di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione, atti di terrorismo o sabotaggio;**
- 2 verificatisi in conseguenza di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni ed altri sconvolgimenti della natura;**
- 3 commessi o agevolati con dolo o colpa grave del Contraente, dall'Assicurato, dagli amministratori o dai soci a responsabilità illimitata qualora l'Assicurato sia una persona giuridica;**
- 4 commessi o agevolati con dolo o colpa grave:**
 - ◆ **da persone che abitano con quelle indicate al punto 3) o occupano i locali contenenti i beni assicurati o locali con questi comunicanti;**
 - ◆ **da persone del fatto delle quali il Contraente o l'Assicurato deve rispondere, eccetto quanto previsto al punto 3.6 "Furto commesso da prestatori di lavoro";**

- ◆ **da incaricati della sorveglianza dei beni assicurati o dei locali che li contengono;**
 - ◆ **da persone legate a quelle indicate al punto 3) da vincoli di parentela o affinità, se coabitanti;**
- 5 avvenuti a partire dalle ore 24 del 45° giorno se i locali contenenti i beni assicurati rimangono per più di 45 giorni consecutivi disabitati o incustoditi; relativamente a preziosi, denaro e valori l'esclusione decorre dalle ore 24 del 15° giorno;**
 - 6 causati ai beni assicurati da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall'autore del sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione;**
 - 7 ammanchi di qualsiasi genere;**
 - 8 indiretti quali profitti sperati, i danni del mancato godimento od uso di altri eventuali pregiudizi.**

3.6 FURTO COMMESSO DA PRESTATORI DI LAVORO

Fermo quanto disposto ai punti 3.2 "Caratteristiche costruttive e mezzi di chiusura" e 3.5 "Delimitazioni", Reale Mutua indennizza l'Assicurato dei danni materiali direttamente causati da *furto* perpetrato nei modi previsti al punto 3.1.A) "Rischio assicurato", anche se l'autore del *furto* è un *prestatore di lavoro* del *Contraente* o dell'Assicurato e sempreché si verifichino le seguenti circostanze:

- ◆ l'autore del *furto* non sia incaricato della custodia delle chiavi di accesso ai locali contenente i *beni assicurati*, dei *mezzi di custodia* (ove previsti) nonché dei sistemi di prevenzione;
- ◆ che il *furto* sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il *dipendente* adempie alle sue mansioni all'interno dei locali stessi, salvo il caso di effrazione o scasso dei *mezzi di custodia* o dei mezzi di protezione interni.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

3.7 **FURTO CON UTILIZZO DI VEICOLI RICOVERATI NEI LOCALI O NELL'AREA IN USO AL CONTRAENTE OD ALL'ASSICURATO**

Qualora il *furto* o la *rapina* sia commesso utilizzando, per l'asportazione del *contenuto* veicoli che si trovano nei locali indicati nel *modulo di polizza* o nell'area in uso al *Contraente* od all'*Assicurato*, **verrà applicato uno scoperto come indicato al punto 3.10 "Franchigie, scoperti e limiti di indennizzo" che rimarrà a carico dell'Assicurato.**

3.8 **MACCHINARIO, ATTREZZATURE, ARREDAMENTO IN LOCAZIONE**

A parziale deroga del punto 3.1 A) "Rischio assicurato" Reale Mutua non indennizza *macchinari, attrezzatura e arredamento* oggetto di contratto di locazione coperti con altro contratto di assicurazione. Qualora la predetta assicurazione risultasse inefficace o insufficiente i

predetti beni in locazione saranno da considerarsi in garanzia.

3.9 **VETRINE ED ESPOSIZIONI**

(non operante per settore "Rischi Vari" e per tipologia rischio "Produzione/Trasformazione")

Reale Mutua indennizza i danni materiali direttamente causati da *furto* ai *beni assicurati* riposti in vetrine ed esposizioni tra le ore 08.00 e le ore 24.00 e non oltre, per i *furti* commessi:

- a** quando, durante i periodi di esposizione diurna e serale, le vetrine – purché fisse – e le porte vetrate – purché efficacemente chiuse – rimangano protette da solo vetro fisso;
- b** attraverso le luci di serramenti, ove ammesse e di inferriate con rottura del vetro retrostante;
- c** con rotture dei vetri delle vetrine durante l'orario di apertura al pubblico e presenza dei *prestatori di lavoro*.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

(Operanti sui *beni assicurati* - se richiamate - relativamente alle *ubicazioni* indicate nel *modulo di polizza* e ferma l'efficacia del punto 3.5 "Delimitazioni".

Per le presenti condizioni facoltative possono operare, se previsti, *franchigie, scoperti e limiti di indennizzo* esposti al punto 3.10 o sul *modulo di polizza*).

A FURTO E RAPINA DEI BENI PRESSO TERZI

Reale Mutua indennizza l'Assicurato dei danni materiali direttamente causati da *furto e rapina* del *contenuto* anche presso un luogo diverso dall'*ubicazione* e presso terzi purché ubicato nel territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, in conto deposito e/o lavorazione e/o riparazione sempreché custodito nei *fabbricati* e fermo quanto disposto dal punto 3.2 "Caratteristiche costruttive e mezzi di chiusura".

B FURTO E RAPINA DEI BENI PRESSO ESPOSIZIONI, FIERE E MOSTRE

Reale Mutua indennizza l'Assicurato dei danni materiali direttamente causati da *furto e rapina* del *contenuto* nei *fabbricati* adibiti ad esposizioni, fiere e mostre, in un'*ubicazione* diversa da quella indicata nel *modulo di polizza*, **purché ubicati nel territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.**

Fermo quanto disposto dal punto 3.2 "Caratteristiche costruttive e mezzi di chiusura".

C ESTENSIONE DELL'ASSICURAZIONE AI BENI ALL'APERTO

Reale Mutua indennizza l'Assicurato dei danni materiali direttamente causati da *furto e rapina* del *contenuto* che si trova all'aperto e/o sotto *fabbricati* aperti da uno o più lati **esclusivamente nell'ambito**

dell'*ubicazione* indicata nel *modulo di polizza*.

Sono condizioni essenziali per l'operatività della presente garanzia che:

- ◆ l'area ove si trova il *contenuto* all'aperto sia completamente protetta da recinzione metallica/inferriata, fissata su manufatti in cemento armato e/o laterizi o materiali simili di altezza non inferiore a 50 cm;
- ◆ gli accessi verso l'esterno dell'area ove si trova il *contenuto* siano presidiati da cancelli e/o portoni chiusi con idonei congegni di chiusura opportunamente dimensionati;
- ◆ l'autore del *furto* si sia introdotto nella predetta area recintata violandone le difese esterne di protezione e chiusura mediante rottura, scasso, effrazione, sfondamento.

D INDENNITÀ AGGIUNTIVA A PERCENTUALE

A seguito di *sinistro* indennizzabile a termini della presente Sezione, Reale Mutua riconosce all'Assicurato un'indennità aggiuntiva pari al 10% dell'*indennizzo* computato a termini contrattuali e relativo ai *beni assicurati* per i quali la garanzia è operante.

La garanzia opera sul *contenuto* per i danni previsti al punto 3.1 A) "Rischio assicurato" e, se operanti, per le condizioni facoltative A "Furto e rapina dei beni presso terzi", B "Furto e rapina dei beni presso esposizioni, fiere e mostre", C "Estensione dell'assicurazione ai beni all'aperto" e F "Veicoli all'aperto".

E FURTO E RAPINA DEI VALORI

Ad integrazione del punto 3.1. A), Reale Mutua indennizza l'Assicurato dei danni materiali direttamente causati da *furto, rapina ed estorsione di denaro e valori*, commessi:

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

- 1 all'interno dei locali di cui all'*ubicazione* indicata nel *modulo di polizza*, solo se riposti in *mezzi di custodia* ed a condizione che l'autore del *furto*, dopo essersi introdotto nei predetti locali, abbia violato i *mezzi di custodia* mediante rottura, scasso o uso fraudolento di chiavi.
- 2 durante il trasporto.

La garanzia opera per :

- ♦ il *furto* avvenuto in seguito ad *infortunio* od improvviso malore del *portavalori*;
- ♦ il *furto con destrezza*, limitatamente ai casi in cui il *portavalori* ha indosso o a portata di mano *denaro e valori*;
- ♦ il *furto* avvenuto strappando di mano o di dosso al *portavalori* *denaro e valori*.

L'assicurazione non opera

a per i *portavalori* che abbiano minorazioni fisiche che li rendano inadatti al servizio di *portavalori* e/o siano di età inferiore ai 18 anni o superiore ai 65 anni;

b per il trasporto dei *denaro e valori* superiori a € 52.000 effettuato da un solo *portavalori*

L'*assicurazione* è estesa al temporaneo deposito di *denaro e valori* purché in *cassaforte* nell'abitazione del *portavalori* o di terzi ove abbia a soggiornare, oppure anche fuori *cassaforte* quando nell'abitazione sia presente il *portavalori* o persona di sua fiducia.

La presente Condizione Facoltativa è prestata sino alla concorrenza della *somma assicurata* indicata nel *modulo di polizza* ed è prestata a *primo rischio assoluto*.

F VEICOLI ALL'APERTO

Reale Mutua indennizza l'*Assicurato* dei danni materiali direttamente causati da *furto* e *rapina* dei *veicoli* – sempreché oggetto dell'*attività* dichiarata nel *modulo di polizza* – che si trovano all'aperto e/o sotto a *fabbricati* aperti da uno o più lati **esclusivamente nell'ambito dell'*ubicazione* indicata nel *modulo di polizza*.**

Sono condizioni essenziali per

l'operatività della presente garanzia che:

- ♦ l'area ove si trovano i *veicoli* assicurati sia completamente protetta da recinzione metallica/inferriata, fissata su manufatti in cemento armato e/o laterizi o materiali simili di altezza non inferiore a 50 cm;
- ♦ gli accessi verso l'esterno dell'area ove si trovano i *veicoli* assicurati siano presidiati da cancelli e/o portoni chiusi con idonei congegni di chiusura opportunamente dimensionati;
- ♦ l'autore del furto si sia introdotto nella predetta area recintata violandone le difese esterne di protezione e chiusura mediante rottura, scasso, effrazione, sfondamento.

Si intendono esclusi:

- ♦ il *furto* parziale dei singoli *veicoli* se non a seguito di furto totale dei medesimi ;
- ♦ i *veicoli* di proprietà dei *prestatori di lavoro* e/o fornitori;
- ♦ i *veicoli* dei clienti qualora non oggetto dell'*attività* esercitata dall'*Assicurato* ed indicata nel *modulo di polizza*.

G IMPIANTO DI ALLARME

L'*Assicurato* dichiara che tutti locali contenenti i *beni assicurati* sono protetti da impianto automatico di allarme antifurto efficiente e funzionante e che :

- ♦ il medesimo è conforme alle norme CEI in quanto a materiali utilizzati (CEI 79-2), installatori (CEI 79-3) ed eventuali impianti radio (CEI 79-16) e successive modifiche/integrazioni;
- ♦ lo stesso sia stato installato e collaudato da ditta registrata presso l'IMQ;
- ♦ che non siano decorsi oltre 5 anni dalla data di prima installazione e collaudo o di successive revisioni alla scadenza quinquennale. Alla

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

scadenza di detto quinquennio ed in assenza del certificato di nuova revisione e collaudo (conformi alle norme CEI in vigore a quella data) i beni saranno considerati non protetti;

- ♦ detto impianto è messo in funzione ogniqualvolta nei locali predetti non vi sia presenza di

persone.

In caso di inosservanza di anche solo uno dei predetti obblighi (od in caso di mancato funzionamento non dovuto a manomissione esterna) verrà applicato uno *scoperto* come indicato al punto 3.10 “*Franchigie, scoperti e limiti di indennizzo*” che rimarrà a carico dell’Assicurato.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

3.10 FRANCHIGIE, SCOPERTI, LIMITI DI INDENNIZZO

Relativamente ad ogni singola *ubicazione* in caso di *sinistro* verranno applicate le *franchigie*, gli *scoperti* e i *limiti di indennizzo* sotto elencati in base all'opzione scelta sul *modulo di polizza*, salvo se diversamente precisato sul Mod. 5060 VAR.

LIMITE DI INDENNIZZO

L'assicurazione è prestata con il seguente *limite di indennizzo*:

- ♦ per *quadri, tappeti, oggetti d'arte, sculture, arazzi, raccolte e collezioni, preziosi, mosaici, affreschi* e beni aventi valore artistico od affettivo si intende operante un *limite di indennizzo* di € 15.500 per *sinistro* con il limite

per singolo oggetto pari ad € 2.600 nell'ambito della *somma assicurata* alla partita *contenuto*.

FRANCHIGIA

Per le attività ascrivibili alla categoria di rischio "A" riportate sul *modulo di polizza* il pagamento dell'*indennizzo* avverrà previa detrazione per singolo *sinistro* di:

- ♦ una *franchigia* pari al 5% della *somma assicurata* alla partita *contenuto* con il massimo di € 2.500 se garanzia prestata a *valore intero*;
- ♦ una *franchigia* pari al 10% della *somma assicurata* alla partita *contenuto* con il massimo di € 2.500 se garanzia prestata a *primo rischio assoluto*.

	Rischio ASSICURATO punto 3.1	FRANCHIGIA €	SCOPERTO	LIMITE INDENNIZZO
	<i>Denaro e valori con contenuto assicurato a primo rischio assoluto</i>	-----	15% Limitatamente a seguito di <i>rapina</i> ed <i>estorsione</i>	10% della <i>somma assicurata</i> alla partita <i>contenuto</i> con il minimo di € 1.000 e con il massimo di € 5.000
	<i>Denaro e valori con contenuto assicurato a valore intero</i>	-----	15% Limitatamente a seguito di <i>rapina</i> ed <i>estorsione</i>	4% della <i>somma assicurata</i> alla partita <i>contenuto</i> con il minimo di € 1.000 e con il massimo di € 5.000
	Nell'ambito della partita assicurata <i>contenuto</i> (<i>primo rischio assoluto</i> o <i>valore intero</i>) quadri, tappeti, oggetti d'arte, sculture, arazzi, raccolte e collezioni, preziosi, mosaici, affreschi e beni aventi valore artistico od affettivo	-----	-----	€ 15.500 per <i>sinistro</i> € 15.500 per singolo oggetto
3.1 A) 3)	<i>Guasti cagionati dai ladri a fissi ed infissi</i>	-----	-----	10% della <i>somma assicurata</i> alla partita <i>contenuto</i> con il minimo di € 1.000 e con il massimo di € 10.000

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

	CONDIZIONI FACOLTATIVE	FRANCHIGIA €	SCOPERTO	LIMITE INDENNIZZO
3.1 A) 4)	Atti vandalici sui <i>beni assicurati</i>	-----	-----	10% della <i>somma assicurata alla partita contenuto con il minimo di € 1.000 e con il massimo di € 10.000</i>
3.1 A) 5)	Perdita di <i>denaro e valori</i> durante il trasporto	-----	15%	10% della <i>somma assicurata alla partita contenuto con il massimo di € 5.000</i>
3.1 B) 1)	Spese sanitarie conseguenti ad <i>infortunio</i>	-----	-----	€ 1.500
3.1 B) 2)	Spese per la duplicazione dei documenti sottratti	-----	-----	€ 1.500
3.1 B) 3)	Spese per installazione e potenziamento impianti di prevenzione	-----	-----	10% dell' <i>indennizzo</i> computabile a termini di <i>polizza</i> con il massimo di € 5.000
3.1 B) 3)	Spese ed onorari di competenza di periti, consulenti, professionisti	-----	-----	10% dell' <i>indennizzo</i> computabile a termini di <i>polizza</i> con il massimo di € 2.500
3.2	<i>Furto</i> attraverso aperture, protezioni e <i>fabbricati</i> con caratteristiche costruttive difformi	-----	20%	-----
3.7	<i>Furto</i> con utilizzo di <i>veicoli</i> ricoverati nei locali o nell'area in uso al <i>Contraente</i> od all' <i>Assicurato</i>	-----	20%	-----

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

	CONDIZIONI FACOLTATIVE	FRANCHIGIA €	SCOPERTO	LIMITE INDENNIZZO
A	FURTO E RAPINA DEI BENI PRESSO TERZI con <i>contenuto</i> assicurato a <i>primo rischio assoluto</i>	-----	-----	25% della somma assicurata per il contenuto
	FURTO E RAPINA DEI BENI PRESSO TERZI con <i>contenuto</i> assicurato a <i>valore intero</i>			10% della somma assicurata per il contenuto
B	FURTO E RAPINA DEI BENI PRESSO ESPOSIZIONI, FIERE E MOSTRE con <i>contenuto</i> assicurato a <i>primo rischio assoluto</i>	€ 500	20%	25% della somma assicurata per il contenuto
	FURTO E RAPINA DEI BENI PRESSO ESPOSIZIONI, FIERE E MOSTRE con <i>contenuto</i> assicurato a <i>valore intero</i>			10% della somma assicurata per il contenuto
C	ESTENSIONE DELL'ASSICURAZIONE AI BENI ALL'APERTO con <i>contenuto</i> assicurato a <i>primo rischio assoluto</i>	€ 1.000	20%	20% della somma assicurata per il contenuto
	ESTENSIONE DELL'ASSICURAZIONE AI BENI ALL'APERTO con <i>contenuto</i> assicurato a <i>valore intero</i>			10% della somma assicurata per il contenuto
E	FURTO E RAPINA DEI VALORI	-----	15%	Modulo di polizza
F	VEICOLI ALL'APERTO	€ 1.000	20%	Modulo di polizza

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

La Sezione Responsabilità Civile Proprietà Fabbricati è operante - se richiamata - relativamente alle ubicazioni ed ai fabbricati indicati nel modulo di polizza e ferma l'efficacia del punto 4.2 "Delimitazioni"

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

4.1 RISCHIO ASSICURATO

Reale Mutua si obbliga a tenere indenne l'Assicurato delle somme che lo stesso sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, **nella sua qualità di proprietario dei fabbricati** descritti nel *modulo di polizza*, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i locatari, per lesioni corporali, per danneggiamenti a cose o animali di loro proprietà, in conseguenza di un fatto accidentale.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile, nella qualità di **proprietario dei fabbricati** descritti nel *modulo di polizza*, che possa derivare all'Assicurato da fatto, anche doloso, di persone delle quali egli debba rispondere. Se l'assicurazione è stipulata da un condominio per l'intera proprietà, fra i terzi sono compresi i singoli condòmini ed è compresa nell'assicurazione la responsabilità di ciascun condòmino come tale verso gli altri condòmini e verso la proprietà comune.

Se il fabbricato assicurato è parte di un condominio l'assicurazione comprende tanto la responsabilità per i danni di cui il proprietario condòmino debba rispondere in proprio, quanto la quota di cui debba rispondere per i danni a carico della proprietà comune, **escluso il maggiore onere eventualmente derivante da obblighi solidali con gli altri condòmini.**

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

OPERATIVITÀ DELL'ASSICURAZIONE

4.2 DELIMITAZIONI

Non sono considerati terzi:

- a il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i fratelli e le sorelle dell'*Assicurato* nonché i parenti e gli affini con lui conviventi;
- b ove l'*Assicurato* sia una società, i soci a responsabilità illimitata, nonché le persone che si trovino con loro nei rapporti indicati alla lettera a);
- c i *prestatori di lavoro* addetti al servizio del *fabbricato*;
- d tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'*Assicurato*, siano addetti al servizio del *fabbricato* assicurato.

Sono tuttavia considerati terzi:

- ♦ gli appaltatori, i subappaltatori ed i lavoratori autonomi che prestino la propria opera al servizio del *fabbricato* assicurato.

L'*assicurazione* non comprende i danni derivati :

- 1 da infiltrazioni, spargimenti d'acqua o rigurgiti di fogne - a meno che siano conseguenti a rotture accidentali di tubazioni, condutture o canali - nonché quelli derivanti da umidità, stillicidio o insalubrità dei locali;
- 2 dall'esercizio, da parte dell'*Assicurato* o di chiunque altro, di industrie, commerci, arti o professioni; attività personale o familiare dell'*Assicurato* o dei locatari;
- 3 da furto;
- 4 da incendio del *fabbricato* limitatamente ai danni a cose o animali;
- 5 dalla detenzione o impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi

assicurati, si siano verificati in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici;

- 6 dalla presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto;
- 7 dall'emissione di onde e campi elettromagnetici;
- 8 dalla proprietà di parchi, alberi di alto fusto, attrezzature sportive e per giochi, strade private, recinzioni in muratura di altezza superiore a mt. 1,50 e muri di contenimento di altezza superiore a mt. 3;
- 9 dalla proprietà di *fabbricati* in corso di costruzione ovvero in assenza del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione delle opere;
- 10 dalla proprietà di *fabbricati* durante lo svolgimento di interventi di manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraelevazione o demolizione;
- 11 da *fabbricati* non in buono stato di conservazione e/o manutenzione;
- 12 da Interruzione o sospensione di attività;
- 13 da inquinamento o contaminazione accidentale dell'atmosfera, di acqua e di terreni.

L'*assicurazione* non comprende i danni subiti :

- 14 dalle cose e dagli animali che l'*Assicurato* abbia in consegna e custodia a qualsiasi titolo e destinazione. Sono in ogni caso esclusi i danni subiti da beni oggetto di locazione finanziaria.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

4.3 VALORE DEL *FABBRICATO*

Il valore del *fabbricato* assicurato riportato nel *modulo di polizza* deve corrispondere

al *valore di ricostruzione a nuovo* del medesimo, escluso il valore dell'area.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

CONDIZIONE FACOLTATIVA “FULL”

(Operante esclusivamente sul **fabbricato assicurato** e relativamente alle ubicazioni richiamate nel **modulo di polizza**, ferma l'efficacia del punto 4.2 “Delimitazioni”. Per la presente Condizione Facoltativa operano, se previsti, **franchigie, scoperti e limiti di indennizzo** esposti al punto 4.4).

A R.C.O. RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PORTIERI, CUSTODI, GUARDIANI, GIARDINIERI

A deroga del punto 4.2 “Delimitazioni”, Reale Mutua si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi:

- 1 degli artt.10 e 11 dei D.P.R. 30 Giugno 1965, n. 1124 e dell'art.13 del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n.38, per gli **infortuni** sofferti **esclusivamente dai prestatori di lavoro addetti al servizio del fabbricato assicurato ed assunti con mansione di portieri, custodi, guardiani, giardinieri.**
- 2 del Codice Civile a titolo di **risarcimento** di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n.1124 e del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n.38, cagionati **ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1)** per morte e per lesioni personali conseguenti ad infortunio dalle quali sia derivata un'invalidità permanente **non inferiore al 6%**, calcolata sulla base dei criteri adottati dall'INAIL.

Restano comunque escluse le malattie professionali.

Limitatamente ai prestatori di lavoro di cui al punto 1), l'assicurazione R.C.O. è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge.

Resta comunque convenuto che non costituirà motivo di decadenza dalla

garanzia il fatto che l'Assicurato non sia in regola con gli obblighi derivanti dall'assicurazione di legge, in quanto ciò derivi da comprovata inesatta interpretazione delle norme vigenti in materia.

Per i prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1 l'assicurazione R.C.O. vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222”.

I **massimali** di garanzia per **sinistro** e per persona relativi alla presente **assicurazione** sono uguali a quelli previsti per la Responsabilità Civile verso Terzi derivante dalla proprietà dei **fabbricati**; tuttavia nel caso in cui un unico **sinistro** interessi contemporaneamente la garanzia di Responsabilità Civile verso Terzi derivante dalla proprietà dei **fabbricati** e la presente garanzia R.C.O., **il risarcimento massimo a carico di Reale Mutua non potrà superare, complessivamente, il massimale di Responsabilità Civile verso Terzi derivante dalla proprietà dei fabbricati per sinistro riportato nel modulo di polizza.**

B DANNI DA INTERRUZIONI O SOSPENSIONI DI ATTIVITÀ

A deroga del punto 4.2 12 “Delimitazioni”, la garanzia comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti a **sinistro** indennizzabile a termini della presente Sezione.

C INQUINAMENTO ACCIDENTALE

A deroga del punto 4.2.13 “Delimitazioni” la garanzia comprende i danni cagionati a terzi per morte e lesioni personali, distruzione o deterioramento di cose in conseguenza di contaminazione dell'aria, dell'acqua o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

4.4 **FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO**

Relativamente ad ogni singola
ubicazione in caso di *sinistro*

verranno applicate le *franchigie*, gli
scoperti e i *limiti di risarcimento*
sotto elencati, salvo se
diversamente precisato sul Mod.
5060 VAR.

RISCHIO ASSICURATO punto 4.1		FRANCHIGIA €	SCOPERTO	LIMITE RISARCIMENTO
	Danni da acqua	100	10%	€ 250.000
CONDIZIONE FACOLTATIVA FULL				
B	Danni da interruzioni o sospensioni di attività	100	10%	10% del <i>massimale per sinistro nel modulo di polizza con il massimo di € 250.000</i>
C	Inquinamento accidentale	100	10%	10% del <i>massimale per sinistro nel modulo di polizza con il massimo di € 250.000</i>

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

NORME COMUNI ALLE SEZIONI INCENDIO E FURTO

5.1 TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla *polizza* non possono essere esercitati che dal *Contraente* e da Reale Mutua.

Spetta in particolare al *Contraente* compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'*Assicurato*, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'*indennizzo* liquidato a termini di *polizza* non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

5.2 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di *sinistro* il *Contraente* o l'*Assicurato* deve:

- 1 fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico di Reale Mutua secondo quanto previsto dalla legge od ai sensi dell'art. 1914 del Codice Civile;
- 2 darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la *polizza* oppure a Reale Mutua entro 10 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile;
- 3 fare, nei 5 giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo relativamente ai reati perseguibili per legge e in ogni caso ove richiesto da Reale Mutua, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del *sinistro*, la causa presunta dello stesso e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere

trasmessa a Reale Mutua;

- 4 conservare le tracce ed i residui del *sinistro* fino al termine della perizia (vale a dire quando viene sottoscritto l'apposito verbale) oppure, se emergono contestazioni, fino a liquidazione del danno, senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
- 5 predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore dei beni distrutti, danneggiati o sottratti nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato degli altri *beni assicurati* esistenti al momento del *sinistro* con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto da Reale Mutua o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche;
- 6 denunciare tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire - se la legge lo consente - la procedura di ammortamento.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*indennizzo*.

5.3 ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Il *Contraente* o l'*Assicurato* che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutti beni che non esistevano al momento del *sinistro*, occulta, sottrae o manomette beni salvati, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del *sinistro* o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'*indennizzo*.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

5.4 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

1 direttamente da Reale Mutua, o da persona da questa incaricata, con il *Contraente* o persona da lui designata;

oppure, a richiesta di una delle *Parti*

2 fra due Periti nominati uno da Reale Mutua ed uno dal *Contraente* con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi (il disaccordo deve risultare dalla stesura di un verbale congiunto che ne evidenzi, motivandole, le ragioni).

Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle *Parti* non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle *Parti*, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il *sinistro* è avvenuto.

Ciascuna delle *Parti* sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

5.5 MANDATO DEI PERITI

I Periti devono:

1 indagare sulle circostanze di tempo e di luogo, sulla natura,

causa e modalità del *sinistro*;
2 verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del *sinistro* esistevano circostanze che avessero mutato o aggravato il rischio e non fossero state comunicate;

3 verificare se il *Contraente* o l'*Assicurato* ha adempiuto agli obblighi previsti dalla *polizza* in caso di *sinistro*;

4 verificare l'esistenza, la qualità, la quantità ed il valore dei *beni assicurati*;

5 procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese di salvataggio.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi del punto 5.4 2) "Procedura per la valutazione del danno", i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle *Parti*. I risultati delle valutazioni peritali di cui ai punti 4) e 5) sono obbligatori per le *Parti*, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

5.6 DETERMINAZIONE DEL DANNO

Premesso che l'attribuzione del valore che i *beni* assicurati - illesi, danneggiati o

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

distrutti- avevano al momento del *sinistro* è ottenuta sulla base dei criteri stabiliti al punto 2.3 e 3.3 “Valore dei *beni assicurati*”, la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni categoria di beni secondo i seguenti criteri:

SEZIONE INCENDIO

1 per il *fabbricato* si stima il *valore a nuovo* delle parti distrutte e il costo per riparare quelle danneggiate. Si intendono compresi, altresì, gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, parcelle professionali, costi di costruzione nuovi edifici (ex legge del 28.1.1977 art. 6 e D.M. 19.5.1977), che l'*Assicurato* ha dovuto effettivamente sostenere

Nel caso in cui il *fabbricato* sia realizzato su area di altrui proprietà ed il danno risulti superiore al 30% del valore dello stesso, Reale Mutua indennizzerà il solo valore del materiale distrutto o danneggiato, considerato il *fabbricato* come in condizione di demolizione: la restante parte sarà pagata solo dopo che il *Contraente* o l'*Assicurato* abbia documentato che è stata effettuata sulla stessa area la ricostruzione o riparazione e sempre che la stessa sia stata ultimata entro un anno dalla data di accettazione della liquidazione;

2 - per il *macchinario, attrezzatura, arredamento, le apparecchiature elettroniche e i beni assicurabili a condizioni speciali* si stima il *valore a nuovo*, entro i limiti di indennizzo previsti al punto 2.11 “*Scoperti, franchigie e limiti di indennizzo*” dei *beni* distrutti e il costo per riparare quelli danneggiati;
- per *denaro e valori* si stima il *valore nominale*;
- *quadri, tappeti, oggetti d'arte, sculture, arazzi, raccolte e collezioni, preziosi, mosaici, affreschi e beni* aventi valore artistico od affettivo si

stima il *valore commerciale* e si deduce il valore ricavabile dai beni rimasti danneggiati o illesi;

3 per le *merci* si stima il *valore commerciale* e si deduce il valore ricavabile dai beni rimasti danneggiati o illesi.

Relativamente ai beni di cui ai punti 1) e 2) in nessun caso la Reale Mutua, fermo quanto previsto al punto 5.10 “Limite massimo di indennizzo”, indennizzerà, per ciascun bene assicurato in base al valore a nuovo, importo superiore al doppio del relativo valore allo stato d'uso.

Qualora la ricostruzione, la riparazione o il rimpiazzo non siano effettuati, salvo forza maggiore, entro ventiquattro mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia, l'ammontare del danno viene determinato in base al *valore allo stato d'uso*.

Il pagamento della differenza tra il *valore a nuovo* ed il *valore allo stato d'uso* verrà effettuato a ricostruzione, riparazione o rimpiazzo avvenuto.

Per i beni fuori uso o in condizioni di inservibilità deve essere stimato il *valore allo stato d'uso*.

SEZIONE FURTO

1 Per *macchinario, attrezzatura, arredamento, apparecchiature elettroniche* ed *i beni assicurabili a condizioni speciali* l'ammontare del danno è dato dal costo di rimpiazzo dei *beni assicurati* con altri nuovi eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto e montaggio;

2 per *merci* al valore commerciale;

3 per *merci* vendute in attesa di consegna: al prezzo di vendita convenuto, dedotte le spese risparmiate per la mancata consegna, sempreché non risulti possibile sostituirle con equivalenti *merci*. La vendita dovrà essere comprovata da documento

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

scritto di richiesta d'ordine inviato dal committente in data antecedente al *sinistro*;

- 4 per *denaro e valori*: il *valore nominale*;
- 5 per *gioielli e preziosi* : il *valore commerciale*.

5.7 TITOLI DI CREDITO

Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:

- ◆ **Reale Mutua, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze;**
- ◆ **l'Assicurato deve restituire a Reale Mutua l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci;**
- ◆ **il loro valore é dato dalla somma da essi portata.**

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

5.8 COESISTENZA DI ASSICURAZIONE TRASPORTI

Se al momento del *sinistro* le *merci* rubate o danneggiate sono coperte da *assicurazione* per i rischi di *furto* ed *incendio* e anche da polizza contro i rischi di trasporto, la presente *polizza* vale soltanto per la parte di danno che eventualmente ecceda i valori coperti dalle polizze contro i rischi di trasporto e sino alla concorrenza della *somma assicurata* con la presente *polizza*.

L'Assicurato si obbliga in caso di *sinistro* a dar visione a Reale Mutua della o delle polizze originali di sicurtà contro i rischi di trasporto concernenti le *merci* colpite da *sinistro*.

5.9 ASSICURAZIONI PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

Se sui medesimi beni e per il medesimo

rischio coesistono più *assicurazioni*, il *Contraente* o l'*Assicurato* deve dare a ciascun Assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.

In caso di *sinistro* il *Contraente* è tenuto a richiedere a ciascun Assicuratore l'*indennizzo* dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'*indennizzo* dovuto dall'Assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, Reale Mutua è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'*indennizzo* calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri Assicuratori.

5.10 LIMITE DELL'INDENNIZZO MASSIMO

Salvo i casi previsti :

- ◆ dall'art. 1914 del Codice Civile;
- ◆ dal punto 2.1 D) relativamente alla Sezione Incendio;
- ◆ dal punto 3.1 B) relativamente alla Sezione Furto;

per nessun titolo Reale Mutua potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

5.11 RINUNCIA RIVALSA

Reale Mutua rinuncia - salvo in caso di dolo - al diritto di rivalsa derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso:

- 1 le persone delle quali Il *Contraente* deve rispondere a norma di legge;
 - 2 le società controllanti, controllate e collegate;
 - 3 i clienti,
- purché il *Contraente*, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

5.12 ANTICIPO SUGLI INDENNIZZI

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del *sinistro*, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, **a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità**

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

del *sinistro* stesso e che l'*indennizzo* complessivo computato a termini contrattuali sia prevedibile in almeno € 50.000.

L'anticipo verrà corrisposto dopo 90 giorni dalla data di denuncia del *sinistro*, **sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo e non prima che venga redatto tra le Parti un verbale contenente l'indicazione del danno e che venga prodotta la documentazione richiesta.**

L'anticipo non potrà comunque essere superiore a € 300.000, qualunque sia l'ammontare stimato del *sinistro*.

La determinazione dell'anticipo dovrà essere effettuata in base al *valore allo stato d'uso*.

Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'indennità relativa al valore che i *beni assicurati* avevano al momento del *sinistro*, l'*Assicurato* potrà tuttavia ottenere un solo anticipo, sul supplemento spettantegli, che verrà determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.

È data facoltà all'*Assicurato* di scegliere, al momento del *sinistro*, se rendere operante la presente in luogo di quanto previsto al punto 5.14 "*Indennizzo separato*".

5.13 OPERAZIONI PERITALI

Si conviene che, in caso di *sinistro* che colpisca uno o più reparti ove viene svolta l'*attività* dichiarata nel *modulo di polizza*, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'*attività* – anche se ridotta – svolta nelle aree non direttamente interessate dal *sinistro* o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.

5.14 INDENNIZZO SEPARATO

Si conviene fra le *Parti* che, in caso di *sinistro*, dietro richiesta del *Contraente*, sarà applicato quanto previsto dal punto 5.16 "*Pagamento dell'indennizzo*" a ciascuna categoria di *beni assicurati* singolarmente considerata come se,

ai soli effetti di detto punto 5.16, per ognuna delle categorie di *beni assicurati* fosse stata stipulata una *polizza* distinta.

A tale scopo i Periti e gli incaricati della liquidazione del danno, provvederanno a redigere per ciascuna categoria di *beni assicurati* un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia.

I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati come acconto, soggetti quindi a conguaglio, su quanto risulterà complessivamente dovuto da Reale Mutua a titolo di indennità per il *sinistro* e **sempreché non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del *sinistro* stesso e fermo quanto stabilito al punto 5.1 "Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza".**

È data facoltà all'*Assicurato* di scegliere, al momento del *sinistro*, se rendere operante la presente in luogo di quanto previsto al punto 5.12 "*Anticipo sugli indennizzi*".

5.15 COESISTENZA DI PIÙ FRANCHIGIE E SCOPERTI

Nel caso uno stesso evento interessi contestualmente *beni assicurati* anche con diverse Sezioni verrà applicata, in luogo delle specifiche *franchigie* previste dalle singole Sezioni, una sola *franchigia* nella misura corrispondente all'importo più elevato.

Qualora coesistano più *scoperti*, verrà applicato uno scoperto pari alla somma degli stessi nella misura massima del 30%.

5.16 PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la documentazione richiesta, Reale Mutua provvede al pagamento dell'*indennizzo* entro 30 giorni, **sempreché non sia stata fatta opposizione.**

Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del *sinistro*, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

non ricorre il caso previsto ai punti 2.10 3) della Sezione Incendio e 3.5 3) della Sezione Furto "Delimitazioni".

Relativamente alle garanzie di cui alla Sezione Incendio, per i *beni assicurati* valutati al *valore a nuovo*, il pagamento sarà effettuato con le seguenti modalità:

a entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione dell'atto di liquidazione verrà corrisposto l'*indennizzo* del danno secondo la valutazione allo *stato d'uso*;

b nei casi previsti al punto 5.6 "Determinazione del danno", entro 30 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta ricostruzione o rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere, verrà corrisposto il supplemento d'*indennizzo* per *valore a nuovo*. Il pagamento avverrà a condizione che la ricostruzione o il rimpiazzo avvengano entro ventiquattro mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

NORME OPERANTI PER LA SEZIONE INCENDIO

5.17 ASSICURAZIONE PARZIALE E DEROGA ALLA PROPORZIONALE

Con riferimento all'*ubicazione* interessata dal *sinistro*, se dalle stime fatte risulta che i valori di una o più categorie di beni, prese ciascuna separatamente, eccedono al momento del *sinistro* del 10% le somme rispettivamente assicurate, l'*Assicurato* sopporta, per ciascuna categoria di beni, la parte proporzionale del danno per l'eccedenza del predetto 10%.

Tale disposizione non si applica per quei beni o partite per le quali sia selezionata la forma di garanzia "*primo rischio assoluto*".

Fanno eccezione i beni per i quali sia scaduto il contratto di locazione finanziaria in corso d'anno i quali pertanto non rientrano nel computo del precedente capoverso sino alla prima scadenza anniversaria.

Qualora l'ammontare del danno accertato, al lordo di eventuali *franchigie* o *scoperti*, risulti uguale o inferiore a € 10.000, Reale Mutua indennizza tale danno senza l'applicazione del precedente punto.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

NORME OPERANTI PER LA SEZIONE FURTO

5.18 RIDUZIONE E REINTEGRO DELLE SOMME ASSICURATE

In caso di *sinistro* le *somme assicurate* con le singole partite di *polizza* ed i relativi *limiti di indennizzo*, si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del *periodo di assicurazione* in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente computabile a termini contrattuali al netto di eventuali *franchigie* o *scoperti* senza corrispondente restituzione di *premio*.

Qualora a seguito del *sinistro* stesso Reale Mutua decidesse di recedere dal contratto, si farà luogo al rimborso del *premio*, al netto dell'imposta, sulle *somme assicurate* rimaste in essere.

Su richiesta del *Contraente* e previo esplicito consenso di Reale Mutua detti *somme assicurate e limiti di indennizzo* potranno essere reintegrati nei valori originari; in tal caso il *Contraente* corrisponderà il rateo di *premio* relativo all'importo reintegrato per il tempo intercorrente fra la data del reintegro stesso ed il termine del *periodo di assicurazione* in corso.

L'eventuale reintegro non pregiudica la facoltà di Reale Mutua di recedere dal contratto ai sensi del punto 1.5 "Recesso in caso di *sinistro*".

5.19 RECUPERO DEI BENI RUBATI

Se i beni rubati vengono recuperati in tutto od in parte, il *Contraente/Assicurato* deve darne avviso a Reale Mutua appena ne ha avuto notizia.

I beni recuperati divengono di proprietà di Reale Mutua, se questa ha indennizzato integralmente il danno, salvo che l'*Assicurato* rimborsi a Reale Mutua l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per i beni medesimi.

Se invece Reale Mutua ha indennizzato il danno solo in parte, l'*Assicurato* ha facoltà di conservare la proprietà dei beni recuperati previa restituzione dell'importo dell'*indennizzo* riscosso da Reale Mutua per gli stessi, o di farli vendere; in questo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore dei beni recuperati. Sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'*indennizzo* computabile a termini contrattuali e si effettuato i relativi conguagli. Per i beni rubati che siano recuperati prima del pagamento dell'*indennizzo* e prima che siano trascorsi 60 giorni dalla data di avviso del *sinistro*, Reale Mutua indennizza i danni subiti dagli stessi in conseguenza del *sinistro*.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

NORME OPERANTI PER LA SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PROPRIETÀ FABBRICATI

5.20 DENUNCIA DEI SINISTRI E OBBLIGHI DELL'ASSICURATO

In caso di *sinistro* il *Contraente* o l'*Assicurato* deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la *polizza* oppure alla sede di Reale Mutua, entro 10 giorni da quando ne ha avuto conoscenza. La denuncia deve contenere la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome ed il domicilio dei danneggiati e dei testimoni, la data, il luogo e le cause del *sinistro*. Alla denuncia devono poi far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al *sinistro*.

L'*Assicurato* deve inoltre segnalare a Reale Mutua qualsiasi fatto o circostanza che possa far presumere una sua responsabilità anche se non è stata avanzata richiesta di *risarcimento*.

5.21 GESTIONE DELLE VERTENZE DEL DANNO - SPESE LEGALI

Reale Mutua assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione della vertenza tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'*Assicurato*. Designa, ove occorra, legali e tecnici avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all'*Assicurato* stesso. Tuttavia, in caso di definizione transattiva del danno, Reale Mutua, a richiesta dell'*Assicurato* e ferma ogni altra condizione di *polizza*, continuerà a proprie spese la gestione in sede giudiziale penale della vertenza fino a esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova al momento dell'avvenuta transazione. Sono a carico di Reale Mutua le spese per resistere all'azione promossa contro

l'*Assicurato*, entro i limiti di un importo pari a un quarto del *massimale* per *sinistro* indicato sul *modulo di polizza*; qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto *massimale*, le spese verranno ripartite tra Reale Mutua e *Assicurato* in proporzione del rispettivo interesse. Reale Mutua non riconosce le spese sostenute dall'*Assicurato* per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

5.22 INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI RELATIVI AI SINISTRI

L'*Assicurato* è responsabile verso Reale Mutua di ogni pregiudizio derivante dall'inosseranza dei termini o degli altri obblighi di cui al punto 5.20 "Denuncia dei *sinistri* e obblighi dell'*assicurato*".

Ove poi risulti che egli abbia agito in connivenza con i terzi danneggiati o ne abbia favorito le pretese, decade dai diritti del presente contratto.

5.23 PLURALITÀ DI ASSICURATI

La garanzia – fermi i limiti di *risarcimento* previsti – opera sino a concorrenza del *massimale* per *sinistro* indicato sul *modulo di polizza* che resta unico anche nel caso sia coinvolta la responsabilità di più di uno degli *Assicurati*.

Tuttavia il predetto sarà utilizzato in via prioritaria a copertura del *Contraente* e in via subordinata, per l'eccedenza, a copertura degli altri *Assicurati*.

5.24 ASSICURAZIONE PARZIALE - DEROGA ALLA PROPORZIONALE

Se al momento del *sinistro* il valore di ricostruzione determinato a norma del punto 4.3 "Valore del *fabbricato* supera di oltre il 10% il *valore a nuovo* di ricostruzione riportato nel *modulo di polizza*, Reale Mutua risponde del danno in proporzione al rapporto tra il

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

**secondo ed il primo di detti valori,
nei limiti dei massimali ridotti in
uguale misura.**

5.25 ASSICURAZIONI PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

Se sui medesimi beni e per i medesimi rischi coesistono più assicurazioni, il *Contraente* o l'*Assicurato* deve dare a ciascun Assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.

In caso di *sinistro* il *Contraente* o l'*Assicurato* è tenuto a richiedere a ciascun

Assicuratore l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali *risarcimenti* - escluso dal conteggio il *risarcimento* dovuto dall'Assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, Reale Mutua è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione del *risarcimento* calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri Assicuratori.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

GLI ARTICOLI DEL CODICE CIVILE RICHIAMATI IN POLIZZA

1469 bis Contratti del consumatore

Le disposizioni del presente titolo si applicano ai contratti del consumatore, ove non derogate dal codice del consumo o da altre disposizioni più favorevoli per il consumatore

1588 Perdita e deterioramento della cosa locata

Il conduttore risponde della perdita e del deterioramento della cosa che avvengono nel corso della locazione, anche se derivanti da incendio, qualora non provi che siano accaduti per causa a lui non imputabile. È pure responsabile della perdita e del deterioramento cagionati da persone che egli ha ammesse, anche temporaneamente, all'uso o al godimento della cosa.

1589 Incendio di cosa assicurata

Se la cosa distrutta o deteriorata per incendio era stata assicurata dal locatore o per conto di questo, la responsabilità del conduttore verso il locatore è limitata alla differenza tra l'indennizzo corrisposto dall'assicuratore e il danno effettivo. Quando si tratta di cosa mobile stimata e l'*assicurazione* è stata fatta per valore uguale alla stima, cessa ogni responsabilità del conduttore in confronto del locatore, se questi è indennizzato dall'assicuratore. Sono salve in ogni caso le norme concernenti il diritto di surrogazione dell'assicuratore

1611 Incendio di casa abitata da più inquilini

Se si tratta di casa occupata da più inquilini, tutti sono responsabili verso il locatore del danno prodotto dall'incendio, proporzionalmente al valore della parte occupata. Se nella casa abita anche il locatore, si detrae dalla somma dovuta una quota corrispondente alla parte da lui occupata.

La disposizione del comma precedente non si applica se si prova che l'incendio è cominciato dall'abitazione di uno degli inquilini, ovvero se alcuno di questi prova che l'incendio non è potuto cominciare nella sua abitazione

1892 Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave.

L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l'impugnazione.

L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.

Se l'*assicurazione* riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

1893 Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave

Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Se il sinistro si verifica prima che

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

1894 Assicurazione in nome o per conto di terzi

Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli artt. 1892 e 1893.

1897 Diminuzione del rischio

Se il contraente comunica all'assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l'assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione. La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.

1898 Aggravamento del rischio

Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato.

L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio.

Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.

Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.

Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l'assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.

1901 Mancato pagamento del premio

Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto. Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza. Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risolto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.

1907 Assicurazione parziale

Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.

1913 Avviso all'assicuratore in caso di sinistro

L'assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuta conoscenza. Non è necessario l'avviso, se l'assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro. Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l'avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore.

1914 Obbligo di salvataggio

L'assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno. Le spese fatte a questo scopo dall'assicurato sono a carico dell'assicuratore, in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l'assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente. L'assicuratore risponde dei danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi adoperati dall'assicurato per evitare o diminuire i danni del sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente. L'intervento dell'assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazione non pregiudica i suoi diritti.

L'assicuratore che interviene al salvataggio deve, se richiesto dall'assicurato, anticiparne le spese o concorrere in proporzione del valore assicurato.

1916 Diritto di surrogazione dell'assicuratore

L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili.

Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.

L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.

1917 Assicurazione Della Responsabilità Civile

Nell'assicurazione della responsabilità civile l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi.

L'assicuratore ha facoltà, previa comunicazione all'assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l'indennità dovuta, ed è obbligato al pagamento diretto se l'assicurato lo richiede.

Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

L'assicurato, convenuto dal danneggiato, può chiamare in causa l'assicuratore.

2049 Responsabilità dei padroni e dei committenti

I padroni e i committenti sono responsabili

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti

2359 Società controllate e società collegate

Sono considerate società controllate:

- 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
- 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
- 3) le società che sono sotto influenza

dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi.

Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati.



S E R V I Z I O

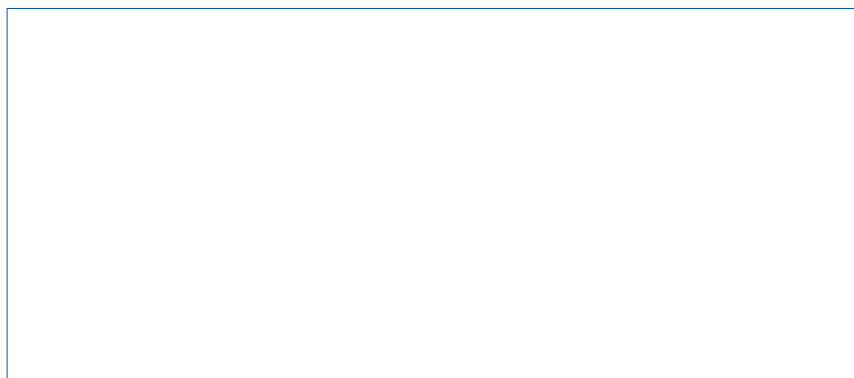
Buongiorno Reale



Dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20

buongionnoreale@realemutua.it

Per ulteriori informazioni:



SOCIETÀ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI

Fondata nel 1828 - Sede Legale e Direzione Generale: Via Corte d'Appello 11, 10122 Torino (Italia) - tel. +39 0114 311 111
fax +39 0114 350 966 - www.realemutua.it - Registro Imprese Torino, Codice Fiscale e N. Partita IVA 00875360018
R.E.A. Torino N. 9806 - Iscritta al numero 1.00001 dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione
Capogruppo del Gruppo assicurativo Reale Mutua, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi



Il presente documento è stampato su carta ecologica FSC®. Il marchio FSC® identifica i prodotti contenenti legno proveniente da foreste gestite in maniera corretta e responsabile secondo rigorosi standard ambientali, sociali ed economici.